

Massimo Brutti

Emilio Betti e l'incontro con il fascismo

SOMMARIO: 1. Dalla formazione alle scelte – 2. Le prime riflessioni sullo Stato – 3. *L'imperium* e la forza: elementi di teoria politica – 4. Le idee precorritrici – 5. Le basi della scelta – 6. L'impegno pubblico – 7. Sullo Stato totalitario

1. Dalla formazione alle scelte

Nato nel 1890, Emilio Betti si laurea in Giurisprudenza a Parma nel 1912, con una dissertazione elaborata sotto la guida di Gino Segrè, su un tema di diritto privato romano: il *contrahere* e le *obligationes*.

Già dal 1908 coltiva un'autonoma ricerca filosofica, che influenzerà a lungo i suoi lavori. Ne ritroviamo un puntuale resoconto nelle *Notazioni autobiografiche*: un testo scritto nel 1944 (ed aggiornato nel '53)¹.

Frequenta, dopo la prima laurea, la Facoltà di lettere di Bologna, ove si diploma, discutendo nel 1913 una tesi su *La crisi della costituzione repubblicana e le origini del principato in Roma*. Da questa indagine trae una serie di saggi pubblicati tra il 1914 e il 1915².

Nell'esaminare questioni di storia romana e di diritto pubblico, si svincola dalla matrice mommseniana, poiché pone in primo piano l'*imperium* come idea-guida e racconta con accenti originali un processo rivoluzionario³.

Sul terreno dell'organizzazione politica, analizza la frattura tra costituzione della *civitas* e Stato imperiale come una conseguenza della guerra che

¹ E. BETTI, *Notazioni autobiografiche* (1953), rist. a cura e con *Introduzione* di E. Mura, Padova 2014. Per una sintesi della vita e delle opere di Betti rinvio a M. BRUTTI, *Emilio Betti*, in DBI, 34 (1988), pp. 410 ss. Vedi ora S. TONDO, *Emilio Betti*, in DBGI, I, pp. 243 ss.

² Sono ora raccolti integralmente, con l'aggiunta di alcune parti inedite della medesima ricerca, in E. BETTI, *La crisi della repubblica e la genesi del principato*, a cura di G. Crifò, con una *Presentazione* di E. Gabba, Roma 1982.

³ Limitato agli aspetti giuridico-costituzionali, come osserva Gabba nella *Presentazione* appena citata. È una prospettiva simile a quella di Mommsen, con una maggiore insistenza sul ruolo delle personalità. Così la figura di Cesare diventa una sorta di paradigma, che spiega la storia costituzionale anteriore e poi lo stesso modello augusteo.

la *civitas* porta fuori di sé, ma che inevitabilmente si riversa al suo interno. «Se alle armi di Roma han soggiaciuto tutti i popoli mediterranei, alla fine quelle armi, affinate a un'opera suicida, si sono rivoltate contro lei stessa: la sua stessa opera, contro l'intenzione sua, le è divenuta fatale»⁴. La rivoluzione di Augusto, fondata sulla forza militare, si compie anzitutto con il marchio cesariano.

Quanto alla disciplina privatistica, dopo alcuni saggi d'impianto più circoscritto, traccia uno schema compiuto di evoluzione in due libri sulle obbligazioni romane, pubblicati tra il 1919 e il 1920⁵. Descrive una morfologia originaria del rapporto obbligatorio, che si trasforma nel tempo mediante l'assunzione di funzioni diverse. Segnala, in ogni fase, la permanenza di un nesso indissolubile tra *obligatio* ed esecuzione forzata, che è anche un carattere essenziale della disciplina moderna. Indica quale fondamento di fatto del vincolo di diritto sostanziale la coazione organizzata dall'autorità dello Stato. Evoca più in generale l'idea della forza creatrice di ordine: attorno ad essa ruotano i fenomeni giuridici.

Nello studio del diritto romano egli segue la stessa visione continuistica dei suoi maestri, riconoscendo una omogeneità di problemi e concetti tra passato e presente. Lo fa con un inedito impegno teorico, sostenendo la necessità di concettualizzare lo *ius* antico attraverso i modelli attuali, adottati in quanto capaci di dare un senso alla tradizione.

Su questa base, durante gli anni '20 e nel decennio successivo, Betti costruirà la propria 'dogmatica': una rete di nozioni relative al diritto privato, connesse logicamente le une alle altre e tali da comporre un sistema, come avevano insegnato i pandettisti; ma senza il fondamento individualistico proprio del pensiero ottocentesco.

Nell'ambito della rappresentazione civilistica, che lo occuperà a lungo, spicca un'immagine del negozio giuridico ideologicamente orientata.

Gli atti rilevanti dei soggetti vengono ricondotti ad uno schema eteronomo. Non è la loro volontà irrelata a determinare i rapporti giuridici. I negozi producono effetti riconosciuti dal diritto solo in quanto corrispondano alla fissazione autoritativa di forme da rispettare o di assetti d'interessi meritevoli di tutela. Così il potere dello Stato (che coincide con il diritto oggettivo) sovrasta gli atti di disposizione dei singoli: li orienta e li organizza. Questo schema, illustrato nella prolusione milanese del 1927, dal titolo *Diritto romano e dogmatica odierna*, e più ampiamente nel *Corso di istituzioni di diritto romano*, pubblicato nel 1928, rimarrà sostanzialmente

⁴ E. BETTI, *Il carattere giuridico del principato di Augusto*, Città di Castello 1915, ora in ID., *La crisi della repubblica*, cit. nt. 2, p. 580.

⁵ Citati più avanti, ntt. 55 e 60.

intatto fino agli scritti del secondo dopoguerra⁶. Impiegato per leggere il presente, ma contemporaneamente posto al centro (e alla radice) della tradizione civilistica.

Le idee e le premesse di valore che segnano più in profondità le opere di Betti sono anche all'origine del suo incontro con il fascismo. Dapprima, i suoi scritti anticipano alcuni motivi ispiratori del nuovo movimento; più tardi, egli diviene un sostenitore della dittatura mussoliniana. Sempre – si può dire – seguendo una via personale e solitaria.

Le scelte politiche cui giunge sono determinate da una visione antirazionalistica della storia, che è al centro degli studi giovanili e alla quale si manterrà fedele, nell'attraversare le vicende e le metamorfosi del Novecento. Comincia col respingere le idee correnti del positivismo (di cui già vede il declino) e tuttavia non si può dire che abbracci le posizioni neo-idealistiche. Critica infatti la concezione hegeliana della storia, proprio per gli aspetti che implicano fiducia nella ragione.

Entro questa prospettiva, che si arricchirà via via di contenuti e che sarà ampiamente integrata nelle opere della maturità, ma mai capovolta, Betti intreccia spunti filosofici di origine diversa, dal romanticismo a Nietzsche⁷, a Sorel.

L'influenza nietzschiana è probabilmente quella che segna di più gli anni della formazione (verrà coerentemente rivendicata in un saggio del 1943)⁸, offrendo termini e senso all'immagine di una tensione drammatica tra diritto e vita: tra l'organizzazione politica e gli impulsi che essa deve tenere a freno. Superare l'antitesi è l'obiettivo che lo indurrà a porre in primo piano la piena risoluzione della vita nello Stato, l'obbedienza come approdo dell'agire politico, l'autorità che ordina il corpo sociale ed impedisce i conflitti. Tutti questi motivi rientrano nella cultura del fascismo.

I suoi discorsi sulla politica hanno diverse intonazioni e finalità. Vedremo da un lato la riflessione problematica, il gioco delle letture che orientano il suo

⁶ Cfr. E. BETTI, *Diritto romano e dogmatica odierna*, in «Archivio giuridico», 99 (1928), pp. 129 ss., e 100 (1928), pp. 26 ss., ora in ID., *Diritto metodo ermeneutica*, a cura di G. Crifò, Milano 1991, pp. 59 ss.; ID., *Corso di Istituzioni di diritto romano. Volume primo. Parte generale (escluso il processo)*, Padova 1928, spec. pp. 271 ss. Sulla medesima linea, E. BETTI, *Storia e dogmatica del diritto*, in *La storia del diritto nel quadro delle scienze storiche* (Atti del I Congresso Internazionale della Società italiana di Storia del Diritto), Firenze 1966, pp. 105 ss., ora in ID., *Diritto metodo ermeneutica*, cit., pp. 573 ss. Per la teoria negoziale, vedi ID., *Teoria generale del negozio giuridico*, Torino 1943², pp. 33 ss. (rist., Napoli 1994).

⁷ Cfr. E. BETTI, *Per un'interpretazione idealistica dell'etica di Federico Nietzsche*, in «Rendic. dell'Ist. Lomb. di Scienze e Lett.», Rend. Cl. di Lett., vol. LXXVXX, fasc. 1 (1943-44), pp. 171 ss., ora in ID., *Diritto metodo ermeneutica*, cit. nt. 6, pp. 260 ss., spec. p. 263.

⁸ Vedi sopra, nt. 7.

lavoro e ne accompagnano gli sviluppi; dall'altro la durezza sommaria delle dichiarazioni sull'attualità politica, dalle questioni internazionali alla difesa dello Stato. Le forme si divaricano, ma corrispondono ad una visione coerente.

2. *Le prime riflessioni sullo Stato*

Esaminerò ora più da vicino le esperienze intellettuali e gli eventi che determinano il cammino di Betti. Seguo, fino agli anni '30 e alla teorizzazione dello Stato totalitario, il filo che può ricavarsi dai suoi scritti, compresi alcuni inediti pubblicati dopo la morte. Com'è noto, vi sono altre carte e documenti, chiusi da molti anni nella sua abitazione romana ed ancora non disponibili. Quando saremo in grado di consultarli, la ricostruzione potrà arricchirsi; ma i tratti fondamentali del suo pensiero sono già chiari nelle opere pubblicate.

Sappiamo che egli comincia a studiare approfonditamente – appena all'età di diciotto anni – la filosofia tedesca, da Kant a Dilthey, e si sofferma sull'*Enciclopedia* di Hegel, che diligentemente trascrive, seguendo la traduzione di Benedetto Croce. Legge le prime annate della rivista «La Critica», diretta dal filosofo italiano. Lo apprezza, come scriverà, «per l'orientamento non conformista, ribelle al positivismo allora dominante»⁹.

Si appassiona alle tragedie di Shakespeare, alle composizioni poetiche di Shelley e svolge letture parallele di opere della filosofia e della poesia tedesca, da Schelling a Herder, da Fichte a Goethe. Influenzato dal romanticismo («il fervore della vita e della lotta»), addebita a Croce un «difetto di impeto lirico».

1908-1909: è il biennio della preparazione più intensa e varia. Affiora, accanto alle letture filosofiche e storiche, la simpatia per il socialismo e per le tendenze rivoluzionarie dei sindacalisti; si tratta di spunti ideali, di suggestioni astratte, che si sovrappongono al sentimento patriottico ed ai valori di civismo appresi nella prima adolescenza. Rievocherà in proposito un mondo di ideali e di doveri propri della piccola borghesia intellettuale, a cui appartengono il padre (medico) e il nonno (segretario comunale)¹⁰, in una cittadina conservatrice e cattolica com'è il borgo di Camerino. Egli è parte di quel mondo. Solo il rapporto con i libri lo aiuta ad evadere. Tuttavia, la vocazione alla filosofia pura, da cui il padre cercherà di allontanarlo, e l'interesse culturale per idee alternative all'ordine borghese (da Platone a

⁹ BETTI, *Notazioni autobiografiche*, cit. nt. 1, p. 6.

¹⁰ *Ibid.*, p. 4

Sorel), non significano una rottura con il tradizionalismo dell'ambiente familiare. Nei limiti di una speculazione intellettuale separata dai processi reali che investono e dividono la società, conservatorismo e rivoluzionamento possono convergere. Purché la simpatia per la rivoluzione rimanga un moto faustiano dell'animo¹¹, senza implicazioni pratiche. Guardando le vicende della società e della politica dal chiuso di una biblioteca di provincia, le sintesi ideali sono più facili; come è facile mescolare l'analisi dello Stato e delle sue forme storiche con la poesia e la letteratura¹².

Nel 1909 affronta lo studio di Hobbes; poi legge la *Filosofia della pratica* di Croce. Dell'opera crociana – scriverà – «lo lasciava inappagato la tendenza a semplificare e a ridurre tutto secondo 'ragione' [...]»¹³. Legge inoltre Vico, Spaventa e Gentile.

L'elenco dei suoi studi è assai ampio ed articolato. Il tratto distintivo è nel pensare la storia come movimento dello spirito, che tuttavia non risponde ad una razionalità assoluta. In un appunto del 1909, la ricerca di ciò che non è risolubile nel razionale si fonda sulla denuncia di un'aporia nel pensiero hegeliano. La contingenza, la constatazione che un fatto avvenuto poteva anche non verificarsi, quindi l'ipotesi di un non essere, che egli definisce come «il Niente del reale», quanto può ricondursi alla ragione? Vi è uno scarto necessario, insuperabile. La volontà è tutta interna al «mondo contingente e finito»¹⁴.

La forma dell'appunto è criptica, ma complessivamente esso denota la tendenza ad espungere i motivi razionalistici dalla filosofia hegeliana. Betti segue la medesima linea in uno scritto del 1916, dedicato proprio al pensiero idealistico, contrapponendo la concezione della vita «quale *mistero*, quale *eterno problema* per lo spirito» all'assolutismo e all'ottimismo che, a suo avviso, «spesso inquinano l'opera e il pensiero di Hegel»¹⁵.

¹¹ *Ibid.*, pp. 9 s.

¹² *Ibid.*, pp. 6 s. (ricorda tra l'altro le letture vaste ed eterogenee in momenti di solitudine a Belforte sul Chienti, nel 1909).

¹³ *Ibid.*, p. 8.

¹⁴ *Ivi.*

¹⁵ E. BETTI, *Per una nuova filosofia idealistica del diritto e della cultura* (1916), pubblicato postumo, in appendice a G. CRIFÒ, *Emilio Betti. Note per una ricerca*, in «Quaderni fiorentini», 7 (1978), pp. 165 ss., 288 ss. e spec. p. 290. Il 1916 è l'anno nel quale l'attenzione critica per l'idealismo lo spingerà ad avviare un epistolario con Benedetto Croce, proprio nel momento della polemica più aspra tra il filosofo e Pietro Bonfante. Cfr. *Lettere di Emilio Betti a Benedetto Croce*, in «Bullettino dell'Istituto di diritto romano», 106 (2012), pp. 385 ss. (su cui v. la mia *Introduzione: Betti-Croce. Dal dialogo allo scontro*, *ibid.*, pp. 377 ss.). Alcune di queste lettere rifletteranno lo studio attento delle opere di Croce (non solo della *Filosofia della pratica*) e il dialogo tra i due conoscerà, all'inizio degli anni '30, un momento di convergenza,

Per quanto riguarda l'agire storico e la politica, le idee e le scelte sono indipendenti da ogni giudizio di plausibilità in nome della ragione, comunque concepita. La lontananza da ogni ispirazione illuministica o kantiana è un dato comune nelle riflessioni e negli scritti tra il 1909 e il 1916. «Il giudizio valutativo – scriverà – fa tutt'uno col giudizio *storico*; e per pronunciare un giudizio storico occorre quella comprensione congeniale, quella *saisie du dedans* che il Bergson richiede [...]»¹⁶.

Nel 1910 elabora una storia delle teorie giuridiche medievali, sulla scorta del *Genossenschaftsrecht* di Gierke. L'interesse per le formazioni corporative e prestatuali nasce verosimilmente dal pensiero romantico.

Svolge gli studi giusromanistici, che lo porteranno alla dissertazione di laurea, sopra un tema per lui «di non grande interesse»¹⁷. Non abbandona però la filosofia, «ben deciso a non rinchiudersi nel campo della sua specialità e a non procedere coi paraocchi, ma a conservare il contatto fra la storia del diritto e la storia generale della civiltà e delle idee»¹⁸. È un'impostazione culturale che vuole costruire seriamente e non in forma episodica. Perciò si iscrive alla Facoltà di Lettere bolognese.

Dai lavori composti negli anni '10 del Novecento traspaiono orientamenti politici destinati ad avere un seguito.

Vediamo anzitutto un saggio del 1912: *Il diritto nel sistema della realtà secondo Platone. Contributo alla storia della filosofia del diritto nell'antichità*. Nasce dall'insegnamento di Francesco Acri, filosofo spiritualista, portatore di una versione dell'antipositivismo diversa da quella neo-hegeliana e studioso di Platone. L'opera citata più spesso nelle pagine bettiane è *Die*

a proposito dell'uso di concetti odierni nella rappresentazione storica del passato. In un articolo sul «La Critica» del 1930 Croce dichiara di condividere l'impostazione della prolusione milanese di Betti (*Diritto romano e dogmatica odierna*, cit. nt. 6). Quanto all'atteggiamento del giurista, va ricordato che le concezioni crociane con le quali egli è d'accordo non sono quelle del liberalismo politico (a partire dal saggio *Politica in nuce* del 1924). Predilige piuttosto il Croce della critica al kantismo, dell'avversione all'idea astratta di dover essere, quindi alla separazione tra giudizio morale e giudizio storico. In questa chiave utilizzerà alcuni suoi scritti.

¹⁶ BETTI, *Per una nuova filosofia idealistica*, cit. nt. 15, p. 290. Citando di seguito una frase di Nietzsche, sintetizza e rafforza il nesso tra conoscenza storica e soggettività: «[...] man erlebt endlich nur noch sich selber: und was könnte noch zu mir fallen was nicht schon mein eigen waere?». La congenialità che lega il soggetto al dato storico da lui individuato e narrato nasce nel presente e dentro la sua vita.

¹⁷ ID., *Notazioni autobiografiche*, cit. nt. 1, p. 6.

¹⁸ *Ibid.*, cit. nt. 1, p. 11. Sul rilievo che hanno per lui gli studi filosofici e sulla netta propensione verso la cultura germanica che via via orienta sempre di più gli studi bettiani, vedi E. MURA, *Emilio Betti, oltre lo specchio della memoria*, in BETTI, *Notazioni autobiografiche* (rist. 2014), cit. nt. 1, pp. IX ss., spec. pp. XVII ss.

Philosophie der Griechen, di Eduard Zeller¹⁹.

Il platonismo esprime un pensiero intorno allo Stato. Betti lo illustra con un linguaggio che rivela interesse ed adesione. Ecco come pone in particolare evidenza gli elementi di reazione anti-democratica propri del filosofo ellenico²⁰:

Lo Stato del suo tempo è divenuto servo degli interessi particolari delle classi, assorbito nella società: e lo Stato ideale di Platone vuol ricreare una nuova esistenza dello Stato come ente per sé stante al di sopra della *societas*, e non dominato in generale da' suoi interessi né da quelli di alcuni singoli e *pure da quelli* di tutti i singoli come singoli, ma dallo scopo proprio autonomo che ridonda alla felicità di tutti; il suo vuol essere per eccellenza lo Stato di diritto (in questo senso) e di coltura, la più alta manifestazione della eticità. All'autonomia dello Stato è necessario un elemento di forza organo suo, superiore all'influenza degli interessi sociali sempre unilaterali; è necessario elevare il governo a piena autonomia, creare un corpo stabile di governanti e funzionari nell'esclusivo servizio dello Stato [...].

La traduzione del governo dei filosofi in un concetto moderno di servizio allo Stato mostra la convinzione che le antiche formule siano attuali. Le parole usate rimandano all'idea dell'autorità come fattore ordinante, da cui dipende l'integrazione delle componenti sociali. Betti parla, sotto metafora, del suo tempo, il tempo della società contro lo Stato, il tempo dei conflitti. Prospetta una saldatura tra cittadini e potere, un rapporto di necessaria soggezione al potere. Solo così lo Stato si palesa nella sua pienezza: «[...] Lo Stato è un'opera d'arte che esiste solo pel fine di se stessa, per la bellezza del suo apparire; il cittadino è solo destinato a commettersi qual membro dipendente nella bellezza del suo edificio»²¹.

Cita al riguardo alcune pagine di Friedrich Julius Stahl, ove lo stesso tema è trattato muovendo dall'opposizione concettuale tra il bello e il giusto²². Se ci soffermiamo sui termini che la spiegano, vediamo che la trasfigurazione

¹⁹ Vedi E. BETTI, *Il diritto nel sistema della realtà secondo Platone. Contributo allo studio della filosofia del diritto nell'antichità*, pubblicato in «Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Macerata», 30 (1971), pp. 3 ss. (cita più volte E. ZELLER, *Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung dargestellt*, 1844-1852). Sul platonismo di Francesco Aciri (1836-1913), ricondotto ad una dimensione mistica, lontana dal neoidealismo (le idee come un sistema trascendente e non come momenti del sapere), vedi G. GENTILE, *Storia della filosofia italiana*, a cura di E. Garin, II, Firenze 1969, pp. 218 ss.

²⁰ BETTI, *Il diritto nel sistema della realtà*, cit. nt. 19, pp. 23 ss.

²¹ *Ibid.*, p. 26.

²² F.J. STAHL, *Die Philosophie des Recht. Erster Band. Geschichte der Rechtsphilosophie*, Heidelberg 1854³, pp. 8 ss.

estetica dello Stato coincide, secondo Stahl, con la negazione di ogni possibile sfera di autonomia al suo interno. Ciò mette fuori gioco l'aspirazione dei singoli a realizzare liberamente i propri scopi ed interessi.

Ciò che Platone chiama giustizia dello Stato è piuttosto la bellezza di quello; poiché ciò che distingue il Giusto dal Bello è questo: nel Bello si aduna la ricchezza di un'esistenza varia e molteplice, ma priva di coscienza e senza che le parti siano soddisfatte. Il Giusto invece conferisce ad ogni essere una sussistenza propria, una interna soddisfazione e un movimento indipendente, acciocché anch'esso a sua volta entri come un tutto, e si attui liberamente nel tutto maggiore. Ma ciò non si trova nello Stato di Platone [...].

Anzi, la compressione assoluta della libertà è considerata dal conservatore Stahl estrema e distruttiva:

[...] è legge eterna e necessaria che ogni sforzo umano, per vero che sia, se adoperandosi separatamente ne offende un altro, riesce a distruggere anche se stesso. Appunto perché non fa alcuna stima degli interessi dell'*individuo*, Platone non può raggiungere il punto più alto [...] vogliamo dire l'interna armonia dello Stato [...].

Ma Betti non dà alcun rilievo a questo punto di vista. È un segno della sua simpatia per il messaggio platonico. La finalità di «riformare la nazione», espressa con una terminologia del tutto attuale, postula una specie di potere assoluto²³:

[...] Dove nello Stato moderno ogni individuo può attendere ai suoi interessi, ciò qui è escluso: in questo Platone accoglie nel suo Stato tratti delle costituzioni aristocratiche doriche [...] Per lui ogni parte vale sol quale momento del tutto, i singoli valgono sol come uomini in generale; l'attività loro deve assolversi nell'universale; ciò che importa sopra tutto per riformare la nazione è l'organismo dello Stato, non l'individualità subiettiva.

L'organizzazione statuale è pensata come qualcosa che sovrasta e trascende gli individui. «Tutti i cittadini devono sottomettersi all'unico scopo educativo dello Stato, nel quale vengono assorbiti, risolti senza riserve o condizioni tutti gli interessi singoli». In tal modo l'economia viene sottomessa all'etica: «lo sforzo esclusivo dei singoli deve dirigersi alla perfezione del tutto non alla felicità loro [...]». È un abbozzo di visione politica che anticipa il totalitarismo. Il particolare scisso non ha valore e l'etica uniforme dev'essere imposta al vivere sociale, con strumenti di cui

²³ BETTI, *Il diritto nel sistema della realtà*, cit. nt. 19, pp. 26 s.

si sottolinea il carattere straordinario. «[...] Platone non rinuncia [...] al pensiero di costringere il mondo alla virtù, all'ordinamento migliore con mezzi titanici»²⁴.

Al tema del comando (aspetto essenziale dell'idea di ordine) è dedicato un appunto di ricerca dello stesso anno, riguardante il mondo romano: *Del rapporto storico tra 'imperium' e 'lex' nello Stato romano, in specie nella 'iuris dictio' civile*²⁵.

Betti definisce l'*imperium* in termini che vanno al di là del dettato delle fonti. Lo riconduce al potere di *praecipere*, senza limiti, e contemporaneamente all'idea di rischio, *periculum*, che sarebbe implicita nella sua etimologia. È appena un accenno: l'*imperium* originario del magistrato romano si esprime imponendosi (altra etimologia: da *imperiri*) ed ha a che fare con lo stato di guerra²⁶.

L'appunto si spiega tenendo conto delle indagini che egli sta conducendo sulla crisi della repubblica e sul principato²⁷.

3. L'imperium e la forza: elementi di una teoria politica

Il primo articolo tratto dalla tesi di laurea è pubblicato nel 1914²⁸. Viene adesso più nettamente definita l'idea del potere, legato geneticamente alla guerra e visto come antidoto ad essa. Leggiamo infatti all'inizio:

La primitiva generale mancanza di diritto dei non partecipanti alla *res publica* si esprime nel principio che chi non è *civis* dell'*urbs* Roma, se vive entro lo Stato è *servus* (*libertinus*) o *incola*; se ne vive al di fuori è *hostis* o *peregrinus* o *externus*. Confrontato con il mondo che lo circonda, lo Stato

²⁴ *Ibid.*, p. 25.

²⁵ Inedito, è stato di recente trovato e pubblicato da L. FANIZZA, *Emilio Betti. Continuità e 'imperium' nella storia costituzionale romana*, Firenze 2007, pp. 27 ss.

²⁶ *Ibid.*, p. 28: «[...] La separazione, nell'esercizio del potere, tra fuori e dentro i *moenia* (*domi* e *militiae*) se bene la scienza giuridica romana parta dal pieno potere del mag.to (*rex*), è antica quanto gli stessi *moenia*, e il potere originario dovè limitarsi al cerchio esterno ove è giuridicamente permanente lo stato di guerra, mentre nell'interno prepondera l'ordinamento di pace [...]». In modo non sempre chiaro, l'appunto indica nell'*imperium* connesso alla guerra il fondamento del potere del principato sui sudditi (lo Stato imperiale, che muovendo dalla guerra la supera, rimuovendo gli ostacoli al proprio affermarsi), mentre i poteri dei *patres* nella *civitas* repubblicana costituiscono un limite al comando. Cioè alla potestà dei magistrati.

²⁷ Su queste vedi G. CRIFÒ, *Emilio Betti. Note per una ricerca*, in «Quaderni fiorentini», 7 (1978), pp. 165 ss.

²⁸ E. BETTI, *Cause ed inizio della crisi della repubblica di Roma*, in «Filangieri», 38 (1914), pp. 161 ss., ora in ID., *La crisi della repubblica*, cit. nt. 2, pp. 3 ss.

antico appare esso stesso come una singolare eccezione o esenzione dallo stato universale originario di mancanza di diritto, come qualcosa che si distacca da quello stato e perciò stesso non gli preesiste, ma lo presuppone.

Il diritto è eccezione rispetto alla guerra, al disordine. Limita, ferma la guerra. Betti separa lo Stato dal conflitto che gli preesiste, anzi considera indispensabile che l'imposizione si sostituisca al conflitto.

Egli stesso indica l'origine filosofica e il senso politico di questa concezione, ricorrendo ancora al linguaggio dell'estetica²⁹:

tutta la cultura classica presuppone e supera la natura brutta e barbara; non altrimenti la libertà presuppone in generale la necessità, l'espressione estetica il moto informe del sentimento: così lo Stato-città antico appare un'opera d'arte isolata e meravigliosa.

Dunque la scelta della bellezza, che Betti riferisce a Platone nel saggio del 1912, esprime un paradigma teorico di applicazione più vasta.

In una nota egli chiarisce da dove venga l'accostamento tra l'esercizio del potere politico e l'arte³⁰. Si tratta di un'intuizione ricavata dall'opera *La nascita della tragedia*, di Friedrich Nietzsche, che egli legge nel 1910³¹. Se sfogliamo le *Notazioni autobiografiche* bettiane, ci accorgiamo che Nietzsche è l'autore richiamato più frequentemente: il suo pensiero – dirà – «è stato vivo fermento della nostra educazione fin da quando avevamo vent'anni»³².

Il saggio nietzschiano, composto durante la guerra franco-prussiana del 1870-71, ruotava intorno all'opposizione (da lui individuata come base originaria della tragedia antica) tra l'elemento apollineo dello spirito greco e quello dionisiaco. Il primo corrisponde alla misura: uno schema morale ed estetico. Il secondo al disordine. Scriveva il filosofo tedesco che

Apollo come divinità etica esige dai suoi la misura e, per poterla osservare, la conoscenza di sé. E così accanto alla necessità estetica della bellezza si pone l'esigenza del 'conosci te stesso' e del 'non troppo', mentre la presunzione e l'eccesso furono considerati i veri demoni ostili della sfera non apollinea e quindi come qualità dell'etica preapollinea, dell'età titanica e del mondo

²⁹ *Ibid.*, p. 4 s.

³⁰ *Ibid.*, p. 5, nt. 9.

³¹ Vedi F. NIETZSCHE, *Die Geburt der Tragödie, oder Griechenthum und Pessimismus*, in ID., *Werke, Kritische Gesamtausgabe*, Dritte Abteilung, a cura di G. Colli, M. Montinari, Berlin 1967, tr. it. di U. Fadini in F. NIETZSCHE, *Opere*, 1870-1881, Roma 2008, pp. 103 ss. (con introduz. di F. Jesi), spec. p. 124 ss. Il saggio è menzionato da Betti, in ID., *Notazioni autobiografiche*, cit. nt. 1, p. 8.

³² BETTI, *Per un'interpretazione idealistica dell'etica di Federico Nietzsche*, cit. nt. 7, p. 259.

extraapollineo, ossia del mondo barbarico [...].

Lo spirito greco non era riuscito ad escludere del tutto da se stesso la dismisura, i demoni.

La proposizione secondo cui lo spirito conquista la bellezza soltanto garantendo un limite rigoroso contro gli eccessi vale anche per la politica. Il rapporto problematico tra ordine ed elementi titanici, che possono minare l'ordine, ma possono anche essere presi a strumenti della sua instaurazione («costringere il mondo alla virtù [...] con mezzi titanici»), era presente nelle pagine bettiane del 1912 su Platone, già segnate dall'influenza di Nietzsche.

Vediamo come lo schema si applichi alle forme dello Stato romano. Anche qui alla conflittualità si oppone l'organizzazione. Si può vedere in questo contrasto una delle vie lungo le quali procede la ricerca, che – dopo il primo contributo del 1914 – viene travasata in una serie di altri saggi, editi nello spazio di due anni e retti da una visione unitaria³³.

Egli differenzia nettamente la struttura giuridica della *civitas* dai diritti moderni, costruiti sul riconoscimento delle libertà individuali. Indica quindi, come base di quello Stato antico, «la concezione *aristocratica* che l'uomo classico antico ha del diritto subiettivo, opposta alla posteriore concezione astratta, cosmopolito-egualitaria». Le prerogative di pochi contro l'ipotesi dei diritti di tutti.

I romani non conoscono l'indipendenza e la priorità degli individui-atomi e delle sfere soggettive di libertà rispetto all'organizzazione politica e al potere che la guida, mentre la democrazia consiste proprio in questo fondare l'ordine sulla parità dei diritti.

Secondo la visione classica, scrive rammentando l'esperienza romana,

l'uomo singolo nella sua individualità astratta e atomica non ha diritti originari; in tanto egli ha diritti in quanto è membro di una comunità politica; questa è il soggetto primario di diritti, l'uomo singolo il secondario. Il diritto non è nulla di innato, bensì qualche cosa di acquisito, di conquistato e di mantenuto [...]³⁴.

Può intervenire una revoca dei diritti, ovunque si verifichi un rischio di tumulto e rovina per la comunità organizzata.

Quando la *res publica* è in pericolo – sia questo provocato da nemici esterni, sia da tumulti interni – e la funzione magistratuale suprema venga a

³³ Come sottolinea Gabba nella sua *Presentazione*, in BETTI, *La crisi della repubblica*, cit. nt. 2, pp. V s.

³⁴ BETTI, *Cause ed inizio della crisi*, cit. nt. 28, p. 5.

mancare, o più non soccorra all'uopo straordinario, sorge un diritto di difesa necessario per la *res publica* stessa, in prima linea pei magistrati, se vi sono; in loro mancanza per ogni *civis*. Allora lo stato di necessità con le sue conseguenze – sospensione delle garanzie costituzionali dei *cives* e della giustizia civile – va esteso oltre il *pomerium*, nella stessa *urbs*, fino a che il pericolo non venga respinto³⁵.

Si tratta di vedere chi respinga il pericolo: chi e con quali mezzi costruisca l'ordine.

Muovendo dall'immagine della bellezza, Betti approda ad una idealizzazione del potere, come elemento strutturante. Anzitutto, esso si incarna nell'*imperium* magistratuale, fondato su un «principio antichissimo, che è la sua *autarchia* od *originalità*». Trova quindi il proprio fondamento in se stesso. Con la repubblica il potere è circondato da una serie di istituzioni, nelle quali si integra. Ma la crisi del senato e l'insufficienza delle assemblee popolari determinano una situazione di vuoto e di incertezza, che porta l'*imperium* a riespandersi, dando vita al nuovo assetto costituzionale di tipo monarchico stabilito da Augusto e consolidato dai suoi successori. Il potere personale del capo, come nel periodo più antico, si mostra capace da solo di riorganizzare la *civitas* e dirigere il popolo. Esso contemporaneamente garantisce l'ordine e risolve lo stato di necessità. Insomma, decide delle crisi. Non ha alcuna legittimazione se non in sé: nella potenza materiale che riesce a sprigionare. Ecco ancora un motivo antirazionalistico.

L'*imperium* è un veicolo di continuità, ma anche di profonda innovazione rispetto alla costituzione repubblicana. È da sottolineare il collegamento che Betti delinea tra il *senatus consultum ultimum*, nel quadro della crisi, e la resa del senato di fronte all'*auctoritas* del principe.

[...] Col *senatus consultum ultimum* il senato ha rinunciato pel momento al controllo governativo della magistratura suprema, le ha *alienato* il suo diritto d'iniziativa lasciandole piena libertà d'azione circa le misure da prendere contro il pericolo; così ora, con la designazione del *princeps*, il senato invita lui ad assumere il supremo potere esecutivo entro una larga sfera di competenza, in modo non più temporaneo, sì durevole [...] ³⁶.

Nel ritrarre l'origine e il radicamento del nuovo regime, egli si sofferma

³⁵ E. BETTI, *La rivoluzione dei tribuni in Roma dal 133 all'88 a.C.*, in «Studi storici per l'antichità classica», ed. Pais, VI (1914), pp. 301 ss.; VII (1915), pp. 1 ss., ora in ID., *La crisi della repubblica*, cit. nt. 2, pp. 67 ss., spec. p. 77.

³⁶ E. BETTI, *Sulla fondazione del principato in Roma*, in «Rendic. dell'Ist. Lomb. di Scienze e Lett.», Cl. di Lett., 48 (1915), n. X, pp. 464 ss., ora in ID., *La crisi della repubblica*, cit. nt. 2, pp. 527 ss., spec. p. 574.

sul disordine preesistente e sul costituirsi del potere personale, punto di riferimento delle attese popolari. Il rapporto fra la nazione e il capo (un'idea destinata ad avere molta fortuna nella crisi dello Stato liberale) è descritto con termini che evocano la dimensione di massa della politica contemporanea e l'idea della rivoluzione dall'alto.

Dopo un'epoca di violenza e di sforzo materiale, come quella delle guerre civili, che hanno fiaccato ed esaurito le forze della nazione, questa sente il bisogno di pace e il desiderio romantico di tornare ad un passato migliore. Nelle lotte terribili delle guerre civili l'idea repubblicana genuina di *libertà* è andata perduta e distrutta, l'opera d'arte meravigliosa della repubblica antica è andata in frantumi: si tratta ora di vedere quali resti dell'edificio crollato possano ancora servire per un nuovo edificio [...]³⁷.

Il compromesso con il senato serve ad assicurare la sovranità 'di fatto' nelle mani di Augusto. Disporre della forza: questo è il requisito essenziale³⁸.

Le figure concettuali idonee a descrivere (e ad apprezzare positivamente) un rivolgimento autoritario sono già tutte prefissate. Le pagine giovanili non verranno dimenticate da Betti: l'idea di indispensabilità dell'ordine, l'idea di un capo che lo garantisce torneranno a manifestarsi nel suo pensiero; saranno espressioni politiche attuali nell'Italia degli anni '20 e '30.

Il rapporto tra forza e diritto è trattato in un saggio del 1915: *La 'vindictio' romana primitiva e il suo svolgimento storico nel diritto privato e nel processo*³⁹. Qui esplicitamente egli afferma che l'origine del diritto è nella violenza. Cita un testo assai letto in Italia, prima della guerra e dopo: le *Reflexions sur la violence* di Georges Sorel. Il libro verrà usato secondo versioni di sinistra e di destra⁴⁰. Molti, nel movimento fascista, a cominciare

³⁷ *Ibid.*, pp. 527 s.

³⁸ *Ibid.*, p. 532: «L'innovazione di principio della nuova costituzione – di cui l'ideatore e il padre è *C. Iulius Caesar* – di fronte a quella repubblicana genuina – che non ha conosciuto se non generali annuali o post-annuali – consiste appunto in ciò, che il comandante militare supremo *unico* conserva di fatto il suo potere *a vita* (Strab. 17, 3, 25 ...) e lo può collegare con altre magistrature ed esercitarlo anche nella sfera di competenza *domi* [...]». La forza militare (il *sacramentum militiae*) è il «fondamento reale» del principato.

³⁹ In «Filangieri», 39 (1915), n. 3, pp. 321 ss.

⁴⁰ G. SOREL, *Reflexions sur la violence*, I ediz., Paris 1908; la II, la III e la IV ediz., rispettivamente del 1910, del 1913 e del 1919, sono via via accresciute. La V ediz., Paris 1921, è identica alla IV; così di seguito le altre; cito dalla trad. italiana di R. Vivarelli, condotta sulla XI ediz., Torino 1966 (rist. 2006).

da Mussolini, si ispireranno a quelle pagine: alla loro intonazione attivistica, all'idea proteiforme del mito, motore dell'azione⁴¹.

Quel che Betti ha in comune con l'ideologo francese è una rappresentazione della forza (la violenza che vince) quale base autentica ed immediata delle relazioni giuridiche. Come nell'*imperium*, che dura intatto a partire dal suo più antico manifestarsi, anche nel processo egli individua un dato originario, espresso con termini che evocano l'affermarsi di un potere di fatto sulle cose e sugli uomini. Prima dello *ius*.

Il processo romano e i congegni privatistici della proprietà e delle obbligazioni sono ricondotti alla *vindicatio* primitiva. Non una nozione certa, concettualmente definita nelle fonti, ma uno schema teorico col quale esse vengono interpretate. *Vim dicare* significa esercitare violenza: designa un atto unilaterale, arbitrario, autoritario, mediante il quale si esercita la potestà su un oggetto. Le cose vengono strappate ed afferrate. Le persone sono assoggettate. In entrambi i casi si realizza una immediata padronanza. Da qui nasce il diritto. E con questo le regole del contenzioso. Ma sta di fatto che prima di ogni regola vi è soltanto la forza.

La testimonianza delle fonti su questo dato originario è debole. Betti esclude dalla *vis*, in base ad alcune tracce linguistiche, ogni significato negativo. La forza è affermazione del potere di una parte. Diventa diritto oggettivo se prevale, se supera la propria relatività. Non si può dire che sia come tale qualcosa di antigiuridico. Bisogna vedere se è dominante o se soccombe di fronte a qualcosa che le si oppone.

Siamo di fronte – come Betti riconosce – ad una raffigurazione ipotetica, che non ha alcun elemento razionale di verifica, ma viene proposta per dare unità e senso alle vicende del diritto e del processo.

È una congettura che nasce dal nulla. Precede l'indagine storica e l'interpretazione dei testi. L'autore definisce «metodo sintetico» la via adottata nell'indagine: «si procede da ipotesi sull'ignoto alla deduzione del noto»⁴².

Per spiegare questo pensiero dell'ignoto, da cui fa discendere la narrazione, egli immagina, seguendo Croce, una gerarchia nella quale la forza precede necessariamente il diritto⁴³. Secondo Betti, lo instaura e gli è necessaria⁴⁴.

⁴¹ Su cui vedi in sintesi SOREL, *Reflexions sur la violence*, tr. it., cit. nt. 40, pp. 104 s.

⁴² BETTI, *La 'vindicatio' romana primitiva*, cit. nt. 39, p. 321.

⁴³ *Ibid.*, p. 323, in nt.

⁴⁴ *Ibid.*: «[...] La forza non si può quindi dire che sia *come tale* qualcosa di 'antigiuridico'; piuttosto essa è qualcosa di 'pregiuridico' [...]»; inoltre, «il diritto per *farsi valere*, deve assumere anch'esso la forma di forza». Si sovrappongono due profili: la forza conforme al diritto, nella sanzione; il diritto che per porsi concretamente ha bisogno di fondarsi sulla forza. La coazione interna e la guerra sono entrambi manifestazioni della forza statuale.

È chiaro che qui si è al di fuori della storiografia. Piuttosto, si afferma la corrispondenza delle nozioni romane a valori essenziali e sovrastorici: da un lato la forza che si organizza nello Stato; dall'altro la stessa forza che si dispiega libera nella vita internazionale.

Il saggio traccia insomma una teoria generale (impiego l'espressione che sarà tante volte usata da Betti nei suoi studi), mettendo insieme esempi, riflessioni, richiami alle fonti romane, con una forte connotazione ideologica. La stessa di cui si servirà per interpretare gli accadimenti contemporanei.

«[...] La guerra – scrive – (o la rivoluzione) è il *processo* ove si constata la forza, si *prova* il diritto; dopo la guerra (o la rivoluzione) il diritto o resta a chi lo ha saputo difendere e mantenere, o passa a chi con la propria forza ha dimostrato più valide ragioni di averlo nel momento storico attuale; la guerra (rivoluzione) insomma ristabilisce l'equilibrio tra la pretesa storica fondata su la *forza* presente e il *diritto* posseduto, nel caso che questo – come passato – non vi corrisponda più, non le sia più adeguato [...]». Ed ancora: «[...] non esiste una volontà coattiva superiore agli Stati singoli»: ciò rende revocabile ogni trattato internazionale. E conclude: «[...] ben pochi tra i moderni (per esempio Machiavelli e Bismarck) hanno avuto la perspicacia di riconoscere e la franchezza di professare verità così evidenti: la maggioranza opera ancora oggi con vieti concetti di legalità formale, di moralità, di giustizia; ma il tribunale competente per certi giudizi non è quello della morale o del diritto privato, bensì quello della storia mondiale al lume della quale vengono vagliate le forze contrastanti degli Stati o delle classi»⁴⁵.

L'unico bilanciamento al pessimismo per cui la guerra è in primo piano nasce dagli stessi rapporti di forza. Chi prevale fa la pace (come era avvenuto per Ottaviano nella crisi romana). Produce così una organizzazione.

Di quest'ultimo concetto Betti fissa nel 1916 il significato filosofico⁴⁶. Riprende la prospettiva nietzschiana della cultura che si oppone al disordine, come un rimedio ed una difesa. Sostiene che la cultura e le regole civili appartengano alla sfera dell'eccezione. Come vi appartiene la *iudicatio* nei processi, che «sospende» l'esercizio privato delle ragioni del singolo.

Coglie un'analogia tra le concezioni di Nietzsche e di Bergson. L'immagine dell'ordine – rimedio alla dismisura – che aveva già applicato alle strutture

⁴⁵ *Ibid.*, p. 331.

⁴⁶ BETTI, *Per una nuova filosofia idealistica*, cit. nt. 15, p. 289.

politiche antiche, gli sembra somigliante alla concezione della vita che scopre nel pensiero bergsoniano. La vita «come sforzo per risalire la china che la materia discende, per arrestare o per ritardare tale discesa»; sicché «tra le correnti ascendenti della vita e la corrente discendente della materia si forma un *modus vivendi* che è l'organizzazione».

4. Le idee precorritrici

Nel pensiero di Betti, fino all'inizio degli anni '20, si può scorgere l'anticipazione – sia pure il più delle volte in termini assai astratti – di temi e principi del fascismo⁴⁷.

L'immagine teorica della violenza che si fa Stato non è soltanto una memoria remota. È una raffigurazione attuale, di fronte allo sconvolgimento bellico dell'Europa. Attirerà consensi nelle agitazioni del dopoguerra, nel turbine che porterà alla fine del liberalismo. Così l'impero come capacità di dominio, così l'imposizione, il comando preso in sé, senza giustificazioni razionali, sono elementi catalizzatori nei discorsi politici delle forze di destra e nazionaliste. Betti insomma – pur nell'isolamento che caratterizza la sua attività intellettuale – è partecipe delle idee che preparano l'attacco antidemocratico.

Vi è un tema di riflessione, che tornerà più volte nel suo pensiero e che è già chiaro nel dibattito politico e teorico anteriore al fascismo. Il rafforzamento del principio di autorità richiede un rapporto nuovo tra lo Stato, le forze sociali e i gruppi organizzati. In termini del tutto ideali, lo scritto su Platone era una risposta.

Richiamerò brevemente, a proposito di questo tema, le posizioni di due giuristi, tra loro diversi, che entrambi fanno i conti, nella temperie culturale a cavallo della guerra, con la percezione diffusa di una crisi dello Stato da cui bisogna uscire.

Il primo è il teorico più conseguente dello statualismo autoritario: Alfredo Rocco, esponente nazionalista, che sarà – da ministro della Giustizia – il

⁴⁷ Sul rapporto fra scienza del diritto e fascismo in Betti, vedi M. BRUTTI, *Vittorio Scialoja, Emilio Betti. Due visioni del diritto civile*, Torino 2013, pp. 101 ss. Ho cercato tra l'altro di spiegare in che senso possa parlarsi di «cultura fascista» con riferimento alla storia del pensiero giuridico. Vedi al riguardo P. CAPPELLINI, *Il fascismo invisibile. Una ipotesi di esperimento storiografico sui rapporti tra codificazione civile e regime*, in «Quaderni fiorentini», 28 (1999), pp. 175 ss., spec. pp. 182 ss.; A. SOMMA, *I giuristi e l'asse culturale Roma-Berlino*, Frankfurt am Main 2005, pp. 23 ss., 55 ss. Cfr. anche A. TARQUINI, *Storia della cultura fascista*, Bologna 2011, pp. 11 ss.

principale autore delle leggi liberticide, dopo il delitto Matteotti⁴⁸. Uno dei problemi che affronta è come ricondurre l'economia all'interesse nazionale, oltre le utilità particolari. Nel 1919 indica l'obiettivo di uno Stato che abbia come cardine le corporazioni: strutture associative attraverso le quali può conseguirsi il disciplinamento degli interessi e dei gruppi in cui si articola la vita collettiva. In prospettiva, strutture pubbliche, capaci di esprimere una propria rappresentanza, con le «forze vive della nazione». Così si affaccia un'immagine di tipo mitico, che semplicemente sottintende la fine dei partiti. Come ha scritto Emilio Gentile, «per Rocco lo Stato nuovo non doveva essere altro che la versione moderna dell'assolutismo: una manifestazione storica del 'principio di organizzazione' trionfante sul 'principio di disgregazione' [...]»⁴⁹. Afferma infatti⁵⁰:

Il principio corporativo nel campo della produzione si estrinseca nel sindacato. Questo oggi è ancora una organizzazione di classe e, purtroppo, una organizzazione che sta in buona parte sotto il dominio dei demagoghi professionisti [...] Oggi, di fronte agli unici sindacati che tenevano il campo, quelli degli operai, e che dominavano per mezzo dei demagoghi politicanti, si cominciano a costituire organizzazioni industriali che faranno pendant alle organizzazioni proletarie e creeranno la possibilità di un avvicinamento. Da questa coesistenza, da questa collaborazione che di giorno in giorno si affermerà, sorgerà una coscienza che supererà gli interessi di classe e arriverà all'interesse globale della produzione e quindi agli interessi nazionali, i quali non possono scindersi dagli interessi della produzione [...] I sindacati dei lavoratori e degli industriali si riuniranno infine sotto organi comuni che certamente sorgeranno per trovare dei temperamenti che soddisfino non solo agli interessi particolari delle classi produttive, ma a quelli generali della produzione [...].

Concetti che precorrono la politica fascista e che lo stesso Betti userà: congeniali – come vedremo – alla sua idea di ordine.

In realtà, raggiungere questo ordine richiede una rottura drastica della legalità. La sequenza di avvenimenti che portano all'assetto corporativo è prospettata da Rocco come un processo spontaneo: dal pluralismo alla

⁴⁸ Sulla sua biografia politica ed intellettuale, vedi tra gli altri, P. UNGARI, *Alfredo Rocco e l'ideologia giuridica del fascismo*, Brescia 1963; S. BATTENTE, *Alfredo Rocco. Dal nazionalismo al fascismo. 1907-1935*, Milano 2005; P. COSTA, *Alfredo Rocco*, in DBGI, pp. 1701 ss.

⁴⁹ E. GENTILE, *Il mito dello Stato nuovo*, (I ediz., 1982; nuova ediz. riveduta, 1999) Roma-Bari 2002², p. 238.

⁵⁰ A. ROCCO, *Il congresso nazionalista in Roma*, in ID., *Scritti e discorsi politici*, vol. II, Milano 1938, pp. 473 ss.

collaborazione, fino ad una struttura monistica e salda⁵¹. Ma i fatti dimostreranno che la via all'unificazione dall'alto della società e delle «classi produttive» è tutt'altro che indolore. Mussolini farà propri gli obiettivi del corporativismo, sapendo che questa è una via possibile solo in quanto chi esercita il governo sia in grado di forzare il rapporto politica-società, di spazzare via i sindacati liberi e ogni forma di rivendicazione dal basso dei diritti dei lavoratori. Nell'alleanza tra fascismo e nazionalismo una forte componente di violenza cementa le idee comuni. Senza lo squadristo, senza il potere dei *ras* provinciali che si pongono al servizio del capo, il gioco sarebbe diverso e più difficile⁵².

La *reductio ad unum* del pluralismo sociale è il tema attorno a cui ruota la teoria dell'ordinamento giuridico di Santi Romano. Teoria che Betti assimila e che userà in varie occasioni.

Nel 1910 Romano mette in luce la tendenza dissolutiva che pervade lo Stato liberale⁵³. La risposta, a suo avviso non può che essere nell'indivisibilità e nel rafforzamento del potere pubblico. Nel 1918 delinea – sia pure attraverso la fredda deduzione giuridica – un modello di composizione⁵⁴.

⁵¹ Un ente politico concepito secondo una visione organicistica.

⁵² Mi sembra rivelatrice la versione che lo stesso capo del fascismo darà – in uno scritto più tardo – dell'accordo coi nazionalisti, o meglio del loro assorbimento, soffermandosi tra l'altro sul significato della violenza, cui attribuisce un valore strategico e galvanizzante. Si tratta della prefazione agli scritti di Rocco. Vedi B. MUSSOLINI, *Alfredo Rocco nei discorsi negli scritti e nell'azione*, in ROCCO, *Scritti e discorsi politici*, cit. nt. 50: «[...] Il Fascismo è già sin dalla sua costituzione al di là di tutte le 'scuole'. Prende da ognuna di esse quanto hanno ancora di vitale, le respinge per il resto in blocco, proclamandosi movimento e anti-partito: esso annuncia la nuova rivoluzione che scardina socialismo, popolarismo, liberalismo e altri minori raggruppamenti politici: molti nazionalisti sin dal principio sentono che il Fascismo è l'avvenire, soprattutto perché il fascismo non disserta ma combatte: la sua propaganda è l'azione, lo scontro, la spedizione punitiva, la battaglia incessante che viene consacrata dal sangue [...]». Il testo sarà contemporaneamente pubblicato da *Il Popolo d'Italia* e da *Il lavoro fascista*, il 12 giugno 1938.

⁵³ S. ROMANO, *Lo Stato moderno e la sua crisi*, in «Rivista di diritto pubblico» (1910), prolusione tenuta nell'anno accademico 1909-1910 a Pisa, ora in ID., *Lo Stato moderno e la sua crisi*, Milano 1969, pp. 5 ss.

⁵⁴ È un piccolo volume, che ha segnato una svolta nella cultura giuridica italiana: S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico. Studi sul concetto, le fonti e i caratteri del diritto*, edito in due fascicoli degli «Annali delle Università toscane» (1917; 1918) e contemporaneamente in un volume pubblicato a Pisa nel 1918. Vi è poi una seconda edizione, Firenze 1946 (dalla quale cito), il cui testo è lo stesso del 1918. Le note contengono invece integrazioni ed aggiunte relative agli scritti che tra le due guerre si erano occupati del libro. Sulle opere e sulla vita di Santi Romano, mi limito a segnalare alcuni scritti recenti, nell'ambito di una

Se ogni ordinamento (o 'istituzione', secondo la terminologia romaniana) è organizzazione, e se ciascuna organizzazione si struttura attorno ad un potere, è evidente che il potere più forte determina il prevalere di un ordinamento sugli altri. Vi sono in questa dottrina le premesse per pensare lo Stato come istituzione che consta di istituzioni (ad essa assoggettate): che domina quindi il pluralismo⁵⁵.

La stessa coppia concettuale potere-ordinamento è utilizzata da Betti in uno dei due libri sulle obbligazioni: quello pubblicato nel 1920⁵⁶.

Si ispira in particolare al discorso di Santi Romano sulle sanzioni, funzionale alla centralità dello Stato. Pone infatti la realizzazione del diritto in via coattiva come presupposto dell'obbligazione. È l'esecuzione forzata che fonda il diritto.

Il fondamento giuridico della realizzabilità forzata del diritto sostanziale dedotto in giudizio non è la sentenza di condanna. Esso è per contro la norma giuridica sostanziale che in quel diritto si è concretata, la concreta volontà di legge da cui ha avuto vita il diritto subiettivo stesso posto in causa [...] La realizzabilità forzata del diritto che costituisce la ragione dell'azione esecutiva ripete la sua origine dal diritto obiettivo sostanziale al quale è immanente [...]»⁵⁷.

Ciò corrisponde perfettamente all'idea di una immediata giuridicità del potere e dei meccanismi impositivi che esso mette in moto. Più avanti scrive⁵⁸:

La sanzione – ripeteremo col Romano – non ha bisogno di essere minacciata in nessuna norma *specificata*: essa può essere – ed è di regola – immanente

storiografia amplissima: P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico. 1860-1950*, Milano 2000, pp. 109 ss.; ID., *Santi Romano: un messaggio da ripensare nella odierna crisi delle fonti*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 2006, pp. 377 ss.; G. MELIS, *Romano Santi*, in *Il Consiglio di Stato nella storia d'Italia. Le biografie dei magistrati (1861-1948)*, a cura di G. Melis, II, Milano 2006, pp. 1518 ss.; A. SANDULLI, *Santi Romano, Orlando, Ranalletti e Donati sull'«eclissi dello Stato» (sei scritti di inizio secolo XX)*, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 2006, pp. 77 ss.; ID., *Romano Santi*, in DBGI, pp. 1728 ss.

⁵⁵ Sul potere «che è esso medesimo diritto», vedi ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, cit. nt. 54, p. 20. La sanzione è espressione di un potere sociale, è immanente «nell'apparato organico dell'ordinamento giuridico» (*ibid.*, pp. 23 s.). Ciò significa che può vivere e determinarsi senza regole. Quindi un potere fattuale è a base dell'ordinamento. A me sembra conseguente alla teoria di Romano che l'affermarsi di questo potere costituisca la garanzia dell'unificazione. L'unificazione non può che essere dall'alto. Lo aveva già scritto nel 1910, definendo indispensabile «il principio di un'organizzazione superiore che unisca, contemperi e armonizzi le organizzazioni minori in cui la prima va specificandosi [...]».

⁵⁶ E. BETTI, *Il concetto della obbligazione costruito dal punto di vista dell'azione*, Pavia 1920.

⁵⁷ *Ibid.*, p. 61.

⁵⁸ *Ibid.*, pp. 89 s. e nt. 22.

e latente nell'apparato organico dell'ordinamento giuridico considerato nel suo complesso. Ben lungi dall'essere qualcosa di complementare, di necessario alle singole norme di diritto sostanziale, essa costituisce un *momento che logicamente le precede*, la base su cui si fondano.

Si considera il diritto dal punto di vista della sua realizzazione materiale (costituita in ultima istanza dall'atto sanzionatorio). Siamo agli antipodi del giusrazionalismo⁵⁹.

Subito dopo la conclusione della guerra, Betti affronta il problema del nuovo equilibrio tra gli Stati, con formulazioni politiche assai vicine a quelle dei nazionalisti. Egli contesta l'internazionalismo wilsoniano.

Il 1° dicembre 1918, in un discorso inaugurale tenuto presso l'Università

⁵⁹ Un seguito ed uno svolgimento di queste formulazioni si trova nella prolusione letta da Betti nell'Università di Firenze il 18 gennaio 1926, dal titolo *La creazione del diritto nella 'iurisdictio' del pretore romano*. È pubblicata in *Studi di diritto processuale in onore di G. Chiovenda*, Padova 1927, pp. 67 ss. La richiamo ora, proprio perché è in continuità con gli studi giovanili. Egli mette a frutto le ricerche sul processo formulare e propone una rappresentazione del rapporto tra l'*imperium* e lo *ius*, tra il comando originario e l'ordine giuridico che si dispone intorno ad esso. Anche in questo caso l'insistenza sulla originarietà del potere ha una connotazione politica, poiché prospetta l'autorità come valore. Impiega ora (*ibid.*, p. 126, nt. 1) la nozione di «dogmatica odierna» (che rilancerà nel '27 e terrà ferma nelle opere della maturità) per denominare la teoria con la quale concettualizza i dati del passato. L'immagine del potere, che è al centro del discorso, è simile a quella dei saggi sulla costituzione romana (1914-1915): si presenta in forme che – nonostante la seria base esegetica – sono ancora tendenzialmente astoriche. È un potere primigenio che mantiene in sé l'energia, la forza creativa delle origini, sebbene partecipi di una struttura complessa quale quella imperniata sulla dicotomia *ius civile-ius honorarium*. Un potere che è adesso concettualizzato secondo la teoria romaniana dell'ordinamento. Come spiegare l'amplessissima discrezionalità della *iurisdictio* esercitata dai pretori, per cui ciascuno di essi può negare azioni spettanti in base allo *ius* o inventare nuovi mezzi di tutela giudiziaria? È un'attività che non dipende dalla legge e che anzi può soppiantarla. «Secondo la concezione romana, il potere discrezionale del magistrato giudicante inerisce alla sua stessa *iurisdictio* ed è parte integrante della sua potestà di comando e di decisione, del suo *imperium*: poiché la *iurisdictio* non è che un aspetto, una funzione specifica dell'*imperium*» (p. 75 s.). È un potere che nasce da se stesso, non descritto in un quadro razionale, ma proiettato all'indietro, come prodotto di un mondo remoto nel tempo, non raccontabile se non per congetture (l'ignoto che spiega la storia). «Esso potere non è qualcosa di prestato, di concesso dalla legge; ma è altrettanto *proprio* e *originario* del magistrato quanto l'*imperium*, altrettanto antico quanto l'*imperium*: vale a dire, certo più antico della legislazione comiziale e virtualmente primitivo [...]» (p. 76 s.). L'*imperium* fonda lo *ius honorarium* come ordinamento interno della magistratura pretoria e garantisce la correlazione con lo *ius civile*. Un potere senza proposizioni prescrittive che lo precedano e ne costituiscano la legittimazione: ancora Santi Romano.

di Camerino, ove è stato da poco chiamato ad insegnare⁶⁰, saluta la conclusione dello scontro bellico, auspicando la prospettiva di una «nuova coscienza politica mondiale», tale che «alle aspirazioni nazionali dei singoli Stati» possa sostituirsi «la volontà comune di una illuminata umanità»⁶¹. È un'affermazione generica. Non prevede le nuove ragioni di conflitto, che presto emergeranno.

Si mostra più cauto e critico in una lettera a Benedetto Croce del 29 dicembre. Scorge negli indirizzi seguiti dal presidente americano Thomas Woodrow Wilson una continuità con alcuni motivi risalenti alla rivoluzione francese: «tendenza astrattistica, contrapposizione del diritto al fatto, dell'essere al dover essere». Tutti aspetti dello «spirito democratico moderno», da cui in quella lettera prende le distanze⁶².

Proprio a metà dicembre del 1918, il primo fascicolo della rivista «Politica», pubblicata da Francesco Coppola ed Alfredo Rocco contiene un attacco a Wilson, come uomo-simbolo di un atteggiamento antistorico e demagogico (le «formule universalistiche»), che ignora gli interessi delle nazioni europee e «quasi non vede più nella vittoria dell'intesa che una specie di apoteosi della sovversione pandemia»⁶³. Betti è probabilmente influenzato da queste posizioni estreme.

Poco più di sei mesi dopo, all'indomani del trattato di Versailles e in occasione della pubblicazione del discorso tenuto a Camerino, integra il testo, inserendovi un giudizio segnato da una durezza, che non aveva prima manifestato. Denuncia «il contenuto miopemente nazionalistico e imperialistico» del trattato. Lo definisce un «documento di sopraffazione

⁶⁰ Il 17 novembre 1917 (due anni dopo la libera docenza) ha vinto la cattedra di Diritto romano a Camerino. Vi insegna negli anni successivi, fino al 1922. Frattanto, dal 1920 al 1922, insegna nell'Università di Macerata. Nel 1923-24 insegna a Messina, dove ha come allievo Giorgio La Pira. Nel 1925 è professore a Parma, città dei suoi primi studi. Tra il 1926 e il 1927 insegna a Firenze. Dal novembre del '27 è chiamato alla cattedra di Istituzioni di diritto romano nell'Ateneo milanese, ove rimarrà fino al 1948. Insegnerà poi chiamato a Roma.

⁶¹ E. BETTI, *La struttura dell'obbligazione romana e il problema della sua genesi* (discorso inaugurale anno accademico 1918-19 nell'Università di Camerino, con note esplicative), in «Annuario Univ. Camerino», Camerino 1919, pp. 35-249, Milano 1955². In questa edizione, p. 205 s., è riportato il passo del discorso originario e poi la postilla aggiunta al momento della pubblicazione nell'Annuario camerte. Di seguito, vi sono altre notazioni, che mostrano la tenace riproposizione da parte di Betti, in anni successivi, delle tesi allora sostenute.

⁶² Cfr. *Lettere di Emilio Betti a Benedetto Croce*, cit. nt. 15, p. 391.

⁶³ «Questo Wilson [...] risiede dappertutto, nel mito onnipresente e imponderabile, e parla dal seno stesso delle nazioni europee; è nelle singole interne demagogie contro gli interessi mondiali delle nazioni, ed è nel governo di ciascuna nazione contro gli interessi di ciascuna altra nazione [...]». La presa di posizione – espressa in un articolo firmato da Coppola – è considerata «un caso limite in seno alla destra interventista» da R. DE FELICE, *Mussolini il rivoluzionario (1883-1920)*, Torino 1995, pp. 445 ss.

[...] appena velato da una ipocrita veste pseudo-democratica e pseudo-giuridica, che confonde, quando torna comodo ai vincitori, la politica con la morale individuale e il diritto internazionale col diritto penale». Ritiene ingiusta la 'punizione' degli imperi centrali da parte della Francia e dei paesi anglosassoni⁶⁴. Dunque, non sono soltanto astratti i principi che hanno guidato le potenze più forti tra quelle vincitrici. Sono ingannevoli ed iniqui:

[...] Decretato l'asservimento di un grande popolo che tanta parte doveva avere – come già ebbe – nell'incremento della civiltà moderna, accentrati nelle mani di due o più Stati la ricchezza del mondo e il possesso coloniale, ribadite tutte le ineguaglianze e le esclusioni, quella forma di *'league of nations'* che si è costituita sotto gli auspici dell'incoerente Wilson non ha per ora altra funzione che quella eminentemente antistorica di garantire agli Stati più abbienti, di fronte agli Stati meno abbienti, il mantenimento del loro possesso e la perpetuazione dell'ingiustizia. Non è da dubitare però che il trattato di Versailles verrà completamente superato dai prossimi avvenimenti della storia mondiale.

Questi enunciati richiamano da un lato argomentazioni ottocentesche di stampo antiilluministico, come quelle di Hegel contro la lega di Stati proposta da Kant, dall'altro alcune tesi più vicine: oltre ai nazionalisti italiani, vi è qualche spunto in Sorel⁶⁵. Il bersaglio comune è il pacifismo: «l'espedito – secondo le parole di Enrico Corradini – con cui le nazioni più ricche dominano le nazioni più povere»⁶⁶. È un tema già messo a fuoco al tempo della guerra di Libia. Possiamo ricordare, a proposito di ingiustizia contro gli Stati meno abbienti, un famoso discorso pubblico di Giovanni Pascoli, che nel 1911 definiva «grande proletaria» la nazione italiana⁶⁷ alla ricerca di uno spazio. Quello che Mussolini nel '35 chiamerà

⁶⁴ BETTI, *La struttura dell'obbligazione romana*, cit. nt. 61, p. 205.

⁶⁵ Cfr. G.W.F. HEGEL, *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, Berlin 1821, tr. it., con testo a fronte, introduzione e note, a cura di V. Cicero, Milano 1996, pp. 555 ss. (§ 333: la lega proposta da Kant nello scritto *Per la pace perpetua* presuppone la concordia tra gli Stati. «Tale concordia, però, si baserebbe su fondamenti e aspetti morali, religiosi o quali che siano: in generale avrebbe pur sempre per base delle volontà sovrane particolari, e perciò rimarrebbe affetta da accidentalità»); SOREL, *Reflexions sur la violence*, tr. it., cit. nt. 40, p. 100: Pascal – da cui trae motivi antigiusnaturalistici – indica «quanto vi si di ridicolo nella pretesa che ogni belligerante del suo tempo metteva nel suo manifesto, di condannare in nome del diritto la condotta dell'avversario». Più in generale, la teoria della violenza è antipacifista.

⁶⁶ E. CORRADINI, *Discorsi politici (1902-1923)*, Firenze s. d., p. 227.

⁶⁷ Vedi G. PASCOLI, *La grande proletaria si è mossa*, in «La Tribuna», 27 novembre 1911, e in ID., *Patria e umanità*, a cura di M. Pascoli, Bologna 1914: «[...] Ora l'Italia, la grande martire delle nazioni, dopo soli cinquant'anni ch'ella rivive, s'è presentata al suo dovere di contribuire per la sua parte all'umanamento e incivilimento dei popoli, al suo diritto di

«un po' di posto al sole»⁶⁸.

I giudizi bettiani sulla crisi del dopoguerra vengono conservati nel libro sulle obbligazioni. La politica trova un suo spazio entro la trattazione scientifica, anche negli anni successivi⁶⁹. Egli continuerà a rappresentare lo scenario mondiale tra le due guerre come la contrapposizione tra «potenze abbienti» e «popoli non abbienti». Scrive infatti nel 1936⁷⁰:

Da un lato i diseredati che aspettano una occasione favorevole per migliorare il loro stato di possesso; dall'altro i possessori che non vogliono riconoscere altro mezzo che non sia la difesa comune di tutti i possessori (la chiamano 'sicurezza collettiva') per soffocare queste pretese che qualificano aggressive.

È un pensiero che coincide con gli indirizzi della politica estera fascista. Ad esso si manterrà fedele per tutta la vita⁷¹.

non essere soffocata e bloccata nei suoi mari [...]». Il diritto al colonialismo spetta anche ad un paese povero come il nostro.

⁶⁸ B. MUSSOLINI, *Scritti e discorsi*, IX, Milano 1935, p. 218 (è l'annuncio della guerra contro l'Etiopia, il 2 ottobre 1935, che sfida la Lega delle nazioni, e si chiude con l'appello: «Italia proletaria e fascista, Italia di Vittorio Veneto e della rivoluzione, in piedi!»).

⁶⁹ Nel '36 (con la *Prefazione* al libro *Diritto processuale civile italiano*, Roma 1936, pp. XVI ss. e XIX, un'opera di scienza giuridica nella quale comunque vuol segnalare i propri convincimenti) egli si schiererà ancora contro la Società delle nazioni (il suo «fariseismo legalitario») e contro le sanzioni economiche che questa aveva disposto per punire l'aggressione italiana all'Etiopia. Queste affermazioni saranno interne al discorso pubblico che il regime impone, ma coerenti con orientamenti antidemocratici che già aveva maturato mentre il movimento fascista stava nascendo.

⁷⁰ E. BETTI, *Zur Frage einer Reform der Volkerbundssatzung* (conferenza tenuta a Francoforte sul Meno, 28 maggio 1936, e a Vienna, 10 giugno 1936), Varese 1937, di cui pubblica una parziale traduzione italiana come appendice al suo scritto *Per la nostra propaganda culturale all'estero*, in *Studi in onore di Pacchioni*, Milano 1939, pp. 1 ss. (da qui si ricava la notizia che il testo è stato scritto nei primi mesi del 1936), pp. 114 ss., spec. p. 121, ora in E. BETTI, *Scritti di storia e politica internazionale*, a cura di L. Fanizza, Firenze 2008, pp. 89 ss., spec. p. 121.

⁷¹ Lo conferma non solo nei mesi della repubblica di Salò con gli articoli pubblicati sul *Corriere della sera*, di cui dirò tra poco, ma anche nel 1955, in una nota nella quale non spende una parola sulle atrocità nazi-fasciste, culminate nella persecuzione e nello sterminio degli ebrei, ma condanna le sanzioni a carico degli Stati vinti nella seconda guerra mondiale. Con le stesse parole del 1919, denuncia nuovamente la riduzione del «diritto internazionale a una sorta di diritto penale destinato a perpetuare le ingiustizie e disuguaglianze create dall'esito della guerra». Ingiustizie che sarebbero commesse nei riguardi della Germania e dell'Italia (cfr. l'edizione del 1955 del libro *La struttura dell'obbligazione romana e il problema della sua genesi*, cit. nt. 61, pp. 205 s.).

5. Le basi della scelta

In quale momento Betti passa dalle anticipazioni ideali alla decisione di schierarsi, di manifestare più direttamente il proprio impegno politico?

Sappiamo che il 29 ottobre 1929 egli si iscrive all'Associazione fascista della Scuola; tre anni dopo, nel '32, prende la tessera del Sindacato fascista avvocati e procuratori e contemporaneamente quella del PNF⁷².

Ma l'effettiva adesione viene prima.

Le *Notazioni autobiografiche* rievocano i sentimenti da cui è nata la scelta. Sono pagine scritte nel giugno del 1944, mentre trascorre un breve periodo di prigionia a Camerino. La città è sotto il controllo del CLN ed egli viene arrestato per le posizioni pubblicamente espresse a favore del fascismo. Il richiamo al senso originario delle sue idee politiche non può che essere sincero e suona come una rivendicazione di coerenza. La stessa che lo aveva indotto pochi mesi prima a scrivere tre articoli per il *Corriere della sera*, con l'intento di sostenere l'asse Italia-Germania⁷³.

Ora, per spiegare le circostanze e le ragioni da cui è nata la scelta politica della sua vita, indica un luogo ed una data: Parma, agosto 1922.

È un racconto assai breve nel quale l'opposizione tra l'autorità dello Stato e il disordine (che è un suo tema teorico) assume concretezza: diviene drammaticamente il punto di partenza dei mutamenti in corso sulla scena pubblica.

È il caos: riemerge, nel ricordo scritto a distanza di tempo, la fobia per le lotte sociali e politiche, allora avvertita con un'intensa partecipazione emotiva. Si tratta, a ben vedere, di una fobia a senso unico. Una ostilità verso le classi popolari, verso le organizzazioni che le rappresentano e verso le battaglie che queste ancora conducono contro lo squadrismo fascista.

La lotta dei partiti nel caos del dopoguerra, che quell'anno culminò nel c. d. sciopero legalitario dell'agosto e che a Parma (dove si trovava) condusse a combattimenti con trincee per le strade, che durarono dal 1° al 10, generò in lui una penosa perplessità: perché mentre nutriva simpatia profonda per i postulati della dottrina socialista con la quale aveva dimestichezza fin dai vent'anni, non poteva assolutamente tollerare l'odio fazioso classista dei negatori della patria, e contro i libertari individualisti aspirava ad un regime di ordine, che riaffermasse l'autorità dello stato nella socialità dell'economia⁷⁴.

⁷² Notizie in ACS, MPI, Dir. Gen. Istr. Un. - Fascic. Proff. univ., III serie, busta n. 53.

⁷³ E. BETTI, *L'equivoco anglosassone della 'libertà'*, 26 febbraio 1944; *La dottrina di Monroe e l'Europa*, 12 maggio 1944; *La scala all'invasione*, 19 maggio 1944. Sono ora ripubblicati in ID., *Scritti di storia e politica*, cit. nt. 70, pp. 201 ss.

⁷⁴ BETTI, *Notazioni autobiografiche*, cit. nt. 1, pp. 22 s.

Lo «sciopero legalitario» non è che l'ultimo tentativo, in breve tempo fallito, di rispondere con un'astensione generale dal lavoro, alla violenza squadristica dilagante nel paese e largamente protetta dagli apparati dello Stato. Il gruppo dirigente del partito socialista punta sullo sciopero, per determinare le condizioni di una risposta unitaria delle forze democratiche e per sollecitare un intervento del re in favore della legalità statutaria. Nulla di tutto questo avviene⁷⁵.

Le ragioni della sconfitta non sono congiunturali. La divisione tra le componenti antifasciste ed in particolare tra socialisti e comunisti è un fattore di profonda debolezza e discende dal fatto che il carattere originale del fascismo come movimento reazionario di massa non è stato compreso. Un ribellismo patriottico di impronta nuova ne costituisce il nucleo e la base di consenso. La novità è nelle forme di mobilitazione, che imitano l'esperienza militare appena vissuta, è nell'aggressione contro gli avversari, nell'attacco al parlamento inutile, nella volontà di cancellare il partitismo e la lotta di classe, bollata come antinazionale. Si tratta di impulsi e di parole d'ordine che favoriscono una politica di alleanze; e Mussolini la perseguirà abilmente⁷⁶.

In realtà, quel movimento, costituito da ampi strati piccolo-borghesi (tra cui settori di ceto intellettuale) in rotta con la tradizione liberale e al tempo stesso contrapposti alle organizzazioni del proletariato, trova le ragioni decisive del proprio successo al di fuori di sé. Diventa più forte, per il sostegno che ottiene dalla grande borghesia, poiché offre ad essa nuovi strumenti di dominio: anzitutto l'uso della violenza. Una parte vasta delle classi dirigenti guarda con simpatia gli assalti squadristici e la potenzialità restauratrice che essi esprimono⁷⁷. I motivi culturali di origine nazionalistica e il culto del capo contribuiscono a dare compattezza al movimento.

Dopo lo sciopero, in particolare dal 3 al 10 agosto, si scatena la rappresaglia delle formazioni fasciste armate: un attacco cruento e mirato, «un colpo mortale a ciò che rimaneva delle organizzazioni dei lavoratori rossi»⁷⁸. Tutta

⁷⁵ Sullo sciopero, sulla situazione politica in cui interviene e sui suoi esiti, vedi R. DE FELICE, *Mussolini il fascista. La conquista del potere. 1921-1925*, Torino 1995, pp. 272 ss. Cfr. E. GENTILE, *Storia del partito fascista, 1919-1922. Movimento e milizia*, Roma-Bari 1989.

⁷⁶ Sulla sconfitta del biennio 1921-1922, sulla convergenza tra i ceti medi e la grande borghesia, che assume connotati politici inediti (un «nemico nuovo» per le forze di sinistra), si vedano le considerazioni di G. AMENDOLA, *Fascismo e movimento operaio*, Roma 1975, pp. 15 ss.

⁷⁷ Vittorio Scialoja, giurista e notevole liberale, dichiarerà in un discorso al Senato del 1923, necessario il «movimento anticonstituzionale» che si è imposto con il fascismo, poiché «il suo fine è quello di ristabilire l'ordine e il diritto»: V. SCIALOJA, *Sulla conversione in legge dei decreti-legge*, in ID., *Studi giuridici. V. Diritto pubblico*, Roma 1936, pp. 54 ss; spec. pp. 62 s.

⁷⁸ DE FELICE, *Mussolini il fascista. La conquista del potere*, cit. nt. 75, p. 274.

l'Italia centro-settentrionale è investita dalla violenza. I capi dello squadristo evitano di spingere l'offensiva fino ad un'insurrezione generale, solo perché in questo momento temono il venir meno dell'appoggio o della neutralità delle forze militari. È una preoccupazione che presto sarà superata. La così detta marcia su Roma, il 28 ottobre, non incontrerà ostacoli.

Ebbene, l'unica città, tra quelle aggredite durante l'agosto del '22, nella quale i fascisti vengono bloccati e non riescono a battere la resistenza dei lavoratori, è proprio Parma. Dunque lo sciopero e poi la lotta senza cedimenti sono, agli occhi di Betti, il culmine del caos: ciò che egli ritiene intollerabile.

Le antiche propensioni per il socialismo divengono irrilevanti di fronte allo scontro in atto nel '22. Questo il senso della rievocazione. Si allinea contro i «negatori della patria».

6. *L'impegno pubblico*

Nell'autunno del 1926, proprio mentre si viene consolidando la «dittatura a viso aperto» che reggerà a lungo il paese, Betti esprime una risoluta dichiarazione di appoggio al fascismo. La simpatia precedente si concretizza. Non è un atto scontato di ossequio, ma una testimonianza forte, in un momento che egli considera di eccezionale drammaticità. Rivolge infatti un appello politico alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università fiorentina.

È spinto ad intervenire da un evento sanguinoso. Il 31 ottobre, nell'ambito delle celebrazioni organizzate per il quarto anniversario della marcia su Roma, Mussolini partecipa ad alcune cerimonie nella città di Bologna. Circondato dalla folla, come solitamente avviene. Un giovane che è nella folla, Anteo Zamboni, gli spara un colpo di pistola senza neanche ferirlo. L'attentatore viene immediatamente aggredito ed ucciso da alcuni fascisti che sono intorno a lui e che tuttavia non vengono identificati. Lo svolgimento dei fatti non sarà mai chiarito dalle indagini che seguiranno. Ma l'attacco non riuscito contro il capo del regime sarà preso a motivo di nuove norme repressive⁷⁹.

In occasione del Consiglio di Facoltà previsto per il 5 novembre, Betti invia al preside, professor Giovanni Brunetti, un telegramma, che riguarda l'episodio da poco accaduto. Chiede che si dia voce alla ripulsa morale per l'attacco a Mussolini, e scrive:

⁷⁹ Vedi R. DE FELICE, *Mussolini il fascista. L'organizzazione dello Stato fascista. 1925-1929*, Torino 1995, pp. 205 ss.; *Ibidem* S. LUZZATTO, *Attentati al duce*, in *Dizionario del fascismo*, a cura di V. De Grazia, S. Luzzatto, Torino 2005, vol. I, pp. 111 ss.

Mi associo con tutto il cuore alle espressioni di profonda indignazione che la Signoria Vostra, a nome dell'intera Facoltà, vorrà certamente inviare a Sua Eccellenza il Capo del Governo per il nuovo nefando attentato, cui è stato fatto segno.

La Signoria Vostra troverà senza dubbio parole efficaci, anche per esaltare l'impeto della folla generosa che fece immediata giustizia dell'assassino e per affermare altamente che di fronte a certe iene immonde, colte in flagrante delitto di lesa patria, ogni salvaguardia di procedura cessa di avere ragione, poiché null'altro significa che inutile debolezza e sconda parodia del diritto [...].

Le frasi di Betti, l'apologia del linciaggio, il richiamo alla sospensione delle procedure e delle garanzie colpiscono per la loro concisa brutalità; ma hanno un senso.

Egli sostiene la reazione dei fascisti, poiché vede nell'attentato una minaccia all'ordine che si sta costruendo. È l'ordine nato dalla soppressione delle libertà, dalla violenza terroristica: i sindacati e i partiti sciolti, i giornali chiusi o asserviti, le camere del lavoro bruciate. Nulla conta di tutto ciò. Gli intellettuali – secondo Betti – devono allinearsi al regime esistente.

Il telegramma resterà nei verbali. Sarà accolto dai colleghi senza particolari reazioni. Nel pieno della stretta repressiva, nessuno ardisce contestarlo; ma più tardi, dopo il crollo del fascismo e la liberazione, darà luogo ad aspre polemiche. Il suo contenuto, seppure riportato in modo sommario, costituirà uno degli elementi di accusa nel procedimento di epurazione contro Betti (1945-46)⁸⁰. Si tornerà a discutere di quel telegramma, in relazione alla

⁸⁰ Il testo del telegramma è conservato in ACS, MPI, Dir. Gen. Istr. Un. - Fascic. Proff. univ., III serie, busta n. 53, essendovi stato versato con le carte che si riferiscono alla chiamata di Betti alla cattedra di Diritto civile di Roma e alla discussione che in merito vi è stata nel Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Il testo è riprodotto da L. FANIZZA, *Emilio Betti e 'la posizione mentale di buon europeo'*, in BETTI, *Scritti di storia e politica*, cit. nt. 70, pp. IX ss., spec. p. XIV. Nell'ambito del procedimento di epurazione avviato nei suoi confronti il 26 luglio 1945 dalla Commissione interna per l'epurazione dell'Università di Milano, il telegramma è citato sommariamente («una lettera di violenta esecrazione»), da Piero Calamandrei, che risponde con una testimonianza scritta (il 6 agosto 1945), in qualità di Rettore dell'Ateneo fiorentino, ad una richiesta di informazioni inviatagli dalla Commissione, ma non riproduce il testo. Nelle risposte di Betti alla contestazione degli addebiti, il telegramma è citato, ma soltanto nella prima parte; cade il riferimento al linciaggio. Per ottenere un estratto del verbale del Consiglio di Facoltà del 5 novembre 1926, Betti lo chiede a La Pira, che lo invia il 25 febbraio del '46, scrivendo: «Le accludo quanto mi ha richiesto. Di Perozzi non è menzione alcuna. Spero che le acque agitate abbiano a calmarsi: ciò che ora esige il paese è una pacificazione degli animi. La responsabilità è collettiva: ora non resta che dimenticare il passato, lavorare con umiltà e serietà nel presente, sperare con fede – quella cristiana! – nell'avvenire. Io sono a sua disposizione per qualsiasi evenienza. Con immutato affetto – La Pira». La Commissione

proposta di trasferimento di Betti da Milano a Roma, che sarà contrastata e portata al giudizio del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione in due sedute, il 18 febbraio 1947, e più tardi il 31 marzo 1948. Alla fine, nonostante riserve ed opposizioni, verrà disposta la chiamata di Betti alla cattedra di Diritto civile dell'Ateneo romano.

Nella prima delle due sedute del Consiglio Superiore vi sarà un intervento contrario a Betti di Piero Calamandrei (era stato presente nell'adunanza di Facoltà del 5 novembre 1926 ed era il docente più giovane, con funzioni di segretario verbalizzante)⁸¹. La sua accusa riguarda in particolare la seconda parte del messaggio e la giustificazione della rappresaglia squadristica⁸².

Non voglio soffermarmi sui dettagli di quella polemica⁸³. Mi limito a sottolineare che i difensori di Betti, a più riprese, utilizzano un argomento comune. Lo si può sintetizzare citando il giudizio di Giuseppe Capograssi, pronunciato nella seconda riunione del Consiglio Superiore. Egli ritiene «le manifestazioni del Betti altamente deplorevoli». Tuttavia, «[...] bisogna tenere conto dell'esperienza, la quale ha purtroppo dimostrato che ben pochi hanno saputo resistere alla pressione emozionale dell'ambiente [...] Se si guardano come si deve alla luce di questa ovvia e umana considerazione, le manifestazioni del Betti, non si potrà non riconoscere che esse perdono ogni carattere di convincimento e di affermazioni di principi e si rivelano per quello che sono, specialmente la lettera, effetto di emozione e non di riflessione». Ciò equivale a dire che non esprimono davvero il suo pensiero di scienziato.

Ma è veramente così? Ho già ricordato che vi è uno scritto di Betti

dell'Ateneo milanese decide il proscioglimento il 22 giugno 1946 (gli atti sono in ACS, MPI, Dir. Gen. Istr. Un. - Proff. univ. epurati, 1944-46 busta n. 4). Il rapporto di Betti con il suo allievo Giorgio La Pira (evocato nella missiva di questo) era stato intenso durante gli anni '20. All'inizio degli anni '30, i due si erano allontanati. Al di sotto dei dissidi scientifici vi era – io credo – una divaricazione più profonda. Il giusnaturalismo cristiano di La Pira non andava d'accordo con le idee bettiane. Vedi ora *Il carteggio Betti-La Pira*, a cura di G. Crifò, con una *Introduzione* di C. Lanza, che si sofferma sui tratti salienti dell'epistolario.

⁸¹ Nel procedimento di epurazione, Betti si era difeso rilevando come Calamandrei non si fosse dissociato allora dall'appello.

⁸² Ora Calamandrei cita per intero il documento. Osserva: «La gravità di questa lettera non è nella protesta per l'atto di violenza, contenuta nel primo periodo di essa, alla quale la stessa Facoltà fiorentina non poté che associarsi, ma è nelle dichiarazioni contenute nella seconda parte di essa che dimostrano nel prof. Betti un atteggiamento morale indegno della coscienza di un giurista».

⁸³ Su cui vedi FANIZZA, *Emilio Betti e 'la posizione mentale di buon europeo'*, cit. nt. 80, pp. IX ss., XVI ss., che aderisce totalmente alle argomentazioni difensive di Betti. Complessivamente, sia sul procedimento di epurazione sia sulle sedute del Consiglio Superiore, vedi ora MURA, *Oltre lo specchio*, cit. nt. 18, pp. LII ss.

risalente al 1915, nel quale egli teorizza – con formulazioni insolite per la romanistica di quegli anni – il nesso tra diritto e violenza.

Per vero noi moderni, abituati alla finzione della onnipotenza dello Stato di diritto [...] siamo inclini a ritenere la *violenza* come qualcosa di illegittimo come tale e i codici penali moderni puniscono come reato l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni anche legittime. Ma ciò che ci inspira tale giudizio è null'altro che un preconcezzo, in quanto è valido solo entro certi limiti e per epoche storiche determinate [...]⁸⁴.

Cita a questo punto l'opera di Georges Sorel. Alla fine, il criterio discrezionale tra violenza legittima e illegittima sta nell'efficacia. Credo che queste teorie abbiano un peso e che concorrano nel determinare le posizioni di Betti. Egli si accosta alla politica usando le categorie che gli vengono dallo studio giuridico e storico, dalle immagini filosofiche antirazionalistiche della sua formazione. L'originarietà del comando, la forza che costruisce e disciplina.

Rileggiamo per un momento il telegramma del 1926 accanto ad una pagina scritta nel saggio del '15, a proposito di vicende legate alla crisi della *res publica*. È un brano che riguarda l'autodifesa, quindi anche la rappresaglia con la quale si risponde ad un attacco⁸⁵.

Quanto profondamente radicata fosse nei Romani genuini la convinzione della legittimità della *Selbsthilfe* è mostrato in modo sintomatico da uno dei fenomeni in cui culmina la crisi della costituzione repubblicana: dalla proclamazione dello stato di necessità per *senatus consultum ultimum* [...]. L'idea che sta alla base del *senatus consultum ultimum* è quella dell'esercizio autonomo delle ragioni della *res publica* libero a ogni *civis*, l'idea della legittima difesa della *res publica* contro pericoli interni [...] La medesima idea è quella che sta a base dei *bella civilia* e dei poteri costituenti che ne procedono: la violenza politica della rivoluzione viene repressa con la violenza costituzionale di quei poteri [...].

Poteri che si manifestano entro i *bella civilia* e divengono costituzionali.

L'ordinamento romano fissava già il paradigma dello stato di eccezione, dando a qualsiasi cittadino il potere di colpire i nemici interni, al di fuori di ogni procedura e senza alcun diritto di questi alla difesa. È lo stesso paradigma al quale si ispira l'appello di Betti, che giustifica di fronte al «delitto di lesa patria» una reazione violenta fino all'omicidio, fuori dalle

⁸⁴ BETTI, *La 'vindictio' romana primitiva*, cit. nt. 39, p. 15.

⁸⁵ *Ibid.*, p. 20.

leggi e dalle procedure, attuabile da parte di chiunque.

Se prendiamo sul serio il messaggio, vediamo che esso sottintende un convincimento già espresso nei suoi studi e derivante da una fusione tra modello ideale e ricognizione del passato. Il *senatus consultum ultimum* vale come esempio. Guardando ai precedenti romani, l'autodifesa dello Stato, realizzata attraverso la violenza del singolo *civis*, gli appare come un valore.

La scelta politica consiste nel dichiarare attuale questo valore. L'impegno, manifestato in una forma così radicale, rappresenta certamente una svolta per Betti, ma non cambia la forma (e neanche i temi portanti) del suo lavoro intellettuale. I libri continuano ad essere lo spazio in cui egli si muove. La politica è dentro la scienza: nelle nozioni elaborate sul terreno della ricerca e trasmesse attraverso l'insegnamento.

Betti spiega, un anno dopo, il proprio pensiero sul rapporto tra gli studi e la politica, sulla necessità che l'intellettuale non resti estraneo alla costruzione del nuovo regime, ma vi contribuisca (con gli strumenti della teoria). Dedica a questo tema alcune enunciazioni programmatiche nella prolusione milanese al corso di *Istituzioni di diritto romano*, letta il 14 novembre 1927. Così esordisce:

Ufficio di singolare onore, ma anche di alta responsabilità, è insegnare in un ateneo come questo, in un momento storico di tanta importanza per il popolo nostro come l'attuale.

Una nuova legislazione è in corso. Un grande esperimento di organizzazione della società nazionale è in via di svolgimento. Il conflitto fra capitale e lavoro – motivo dominante delle crisi sociali moderne – ha trovato una soluzione, che non è quella socialista, ma non è neppure quella del liberalismo borghese: una soluzione che – contro il miope individualismo di un tempo – afferma la funzione sociale della proprietà e il dovere del lavoro, la solidarietà degli interessi di classe e la loro comune subordinazione alle esigenze superiori della produzione. Lo Stato non è più assente: esso controlla le associazioni professionali e, occorrendo, interviene coi propri organi nel componimento delle loro vertenze. In conformità con la precedente tendenza ad assorgere da regola contrattuale a norma giuridica, l'ordinamento dei sindacati è stato assunto a far parte dell'ordinamento statale.

Questo grande esperimento sociale, in una con l'ordine nuovo di cui è l'espressione, richiama oggi su di noi l'attenzione degli altri popoli. Si può dire che sia in giuoco, agli occhi loro, la nostra capacità organizzatrice e con essa il nostro rango fra le nazioni civili [...].

La violenza è ormai alle spalle. Non vi è più bisogno di affermarne la legittimità contro il nemico interno. Ora l'ordine – che da essa ha preso origine – non è più minacciato. La forza dello Stato si dispiega nel controllo dall'alto della vita produttiva e delle dinamiche sociali, in funzione della potenza nazionale. Il linguaggio è molto simile a quello usato da Rocco nel 1919 e richiama le formulazioni programmatiche della Carta del lavoro⁸⁶. Per un nuovo rango dell'Italia nel mondo è irrinunciabile una nuova organizzazione della società, che si misuri con l'economia e domini gli interessi individuali e di classe.

Niente più conflitti: il corporativismo sarà in grado di reciderli prima che nascano⁸⁷:

Ora il giurista non può evidentemente ignorare una realtà di tanta importanza. Perché il nuovo ordine di cose fa sorgere nuovi fondamentali problemi: alla soluzione dei quali anche il giurista – anzi il giurista soprattutto – è chiamato a portare il contributo della sua competenza e della sua critica. Se è vero che il giurista dev'essere, sempre, pronto a cogliere con vigile occhio ogni novità della vita sociale, se è vero che egli deve tenersi a contatto della coscienza sociale odierna e sorvegliare lo sviluppo della legislazione e della giurisprudenza in quanto tendono a rispecchiarla, è chiaro – oggi più che mai – che egli, nell'adempimento del proprio ufficio educativo, non potrebbe straniarsi da quest'ordine nuovo senza venir meno alla propria missione.

La prolusione milanese e il *Corso di istituzioni di diritto romano* svolto nell'anno accademico 1927-28 fissano i lineamenti di una dottrina del diritto privato che ha due caratteristiche.

In primo luogo si fonda su una costruzione di concetti, una «dogmatica» che è organica al presente e che deriva dalla tradizione. A causa di questo radicamento dei suoi schemi entro un'elaborazione plurisecolare, la dogmatica, pur riflettendo la mentalità odierna, è naturalmente riferibile al passato ed anzitutto al diritto romano, che ne rappresenta la prima fonte. La saldatura è assai simile a quella tra modelli ideali astorici e vicende del passato, che abbiamo visto nei lavori sulla crisi della *res publica*, sul principato e sulla *vindicatio*. Adesso, egli ha conquistato una chiarezza di esposizione maggiore; distingue nettamente i concetti del presente dai dati delle fonti. Tuttavia, nei dogmi vi sono elementi ideali non riducibili ad una funzione descrittiva e lo studio di fasi storiche trascorse appare

⁸⁶ È una carta di principi, approvata dal Gran Consiglio del fascismo il 21 aprile 1927 ed assunta come documento-base del corporativismo; cfr. S. MUSSO, *Carta del lavoro*, in *Dizionario del fascismo*, cit. nt. 79, vol. I, pp. 241 ss.

⁸⁷ BETTI, *Diritto romano e dogmatica odierna*, cit. nt. 6, pp. 59 s.

subordinato ad essi⁸⁸.

In secondo luogo, il diritto privato viene costruito non più muovendo dal «dogma della volontà», ereditato dai pandettisti, ma facendo leva sul primato dell'ordine giuridico, che fissa ed organizza i comportamenti dei singoli.

Nel modello eteronomo al quale Betti riconduce la disciplina dell'agire privato e nella categoria cruciale del negozio giuridico, che abbraccia la dinamica dei rapporti patrimoniali, dall'appropriazione allo scambio dei beni, vi è una trascrizione teorica rigorosa della visione autoritaria che, per vie diverse, egli ha elaborato⁸⁹. Il significato politico di queste pagine è tanto forte quanto non dichiarato.

La volontà dei privati non ha alcun effetto, secondo la sua dottrina,

⁸⁸ *Ibid.*, p. 74. A proposito degli schemi concettuali propri del diritto odierno, scrive: «Le categorie in parola, poi, non sono, a loro volta, se non il frutto di un lavoro imponente di generazioni, in gran parte anonimo, di una tradizione, cioè, più che millenaria, che ha le sue radici nello studio del diritto romano, quale venne inteso dalle varie generazioni di giuristi succedutesi fino a noi. Ne consegue che un distacco netto, fra mentalità giuridica odierna e dogmatica del diritto odierno, non è possibile». Il soggetto cosciente è quindi partecipe del diritto entro il quale opera, su cui si è formato. Ebbene, le categorie più generali, proiettabili oltre il tempo, delle quali egli si serve nella teoria giuridica e nella ricostruzione storica di epoche anteriori, hanno la medesima origine. Nascono dal presente (sono il presente per Betti, che pensa la «sua» immagine come oggettiva) e valgono anche per altre, lontane esperienze: «[...] non è detto che nell'ambito di questa dogmatica non sia possibile sceverare ciò che in essa vi ha di esclusivamente particolare e di specifico del diritto positivo odierno, da quei concetti che, sebbene applicati di solito sul terreno del diritto odierno, hanno tuttavia una efficacia dogmatica che l'oltrepassa e lo trascende». Ecco come si formano le nozioni sovra-storiche: senza mai uscire dal presente e dal suo orizzonte soggettivo. Su questi temi, vedi P. COSTA, *Emilio Betti: dogmatica, politica, storiografia*, in «Quaderni Fiorentini», 7 (1978), pp. 311 ss. In particolare si vedano le osservazioni a pp. 333 s.: Betti gerarchizza i due livelli della ricerca – esercizio dogmatico e studio delle fonti antiche – «usando della 'storia' come materia per il 'dogma' assai più che del 'dogma' come schema di decifrazione della realtà trascorsa [...]». Cfr. A. SCHIAVONE, *Il 'nome' e la 'cosa'. Appunti sulla romanistica di Emilio Betti*, in «Quaderni fiorentini», 7 (1978), pp. 293 ss., spec. p. 301: che segnala «al centro della riflessione di Betti, l'intuizione di un rapporto fra passato e presente, di cui la specificità particolare dell'oggetto (il diritto romano) definisce due caratteristiche: la *continuità* come forma generale del processo, e, dentro di essa, il *primato logico* del diritto odierno su ogni fase precedente [...]».

⁸⁹ Un momento di questa elaborazione, relativo al campo civilistico, è in alcuni brani di BETTI, *Il concetto della obbligazione costruito dal punto di vista dell'azione*, cit. nt. 56, pp. 8 ss. L'autore discute (con una serie di riferimenti bibliografici) il concetto di diritto soggettivo ereditato dalla pandettistica e ne capovolge radicalmente il senso. «[...] Tale potere giuridico individuale – scrive tra l'altro – può essere caratterizzato come quella forza che alla volontà del privato, intesa a soddisfare un suo particolare interesse, proviene dalla *identificazione* con la volontà dello Stato dichiarata in una norma di diritto obiettivo. Esso è infatti l'espressione subiettiva di un rapporto giuridico nel quale si è concretata e individuata una norma di diritto obiettivo (o, come anche si dice, una volontà di legge) astratta e generale».

se il regolamento voluto per il rapporto economico di cui sono partecipi non è approvato, cioè valutato positivamente dall'ordine giuridico. D'altro canto, ogni atto idoneo a produrre effetti giuridici, secondo l'ordinamento (e con le implicazioni che conosciamo in termini di coattività garantita dallo Stato), darà luogo a quei determinati effetti indipendentemente dall'intenzione che dà motivo all'atto, solo in quanto i soggetti decidano di ottemperare agli schemi prefissati, sottomettendo ad essi la propria autonomia. È in questo *Corso* l'origine della nozione di causa del negozio, intesa in senso deontologico, che illustrerà più volte, fino a farne un punto-chiave del suo contributo al codice civile del 1942⁹⁰.

La libertà quindi si colloca necessariamente nel solco tracciato dall'autorità e «la regola prescritta dalle parti ai propri interessi privati subisce, nel venire assunta dalla sfera dell'autonomia privata nella sfera dell'ordine giuridico, le modificazioni che questo stima opportune»⁹¹. Siamo di fronte ad una dottrina giuridica che certamente non nega il riconoscimento dell'interesse privato (in linea con i principi della *Carta del lavoro*), ma subordina l'iniziativa dei soggetti, la disciplina della proprietà e dei contratti ad una direzione e regolazione da parte dello Stato.

La polemica che egli conduce, a partire dal '29, contro il *Progetto di un codice delle obbligazioni e dei contratti* comune all'Italia e alla Francia, elaborato sotto la guida di Vittorio Scialoja, si ispira allo stesso orientamento antiindividualistico che traspare dal *Corso*, svolto a Milano nell'anno precedente. Si può rammentare che il primo articolo di critica esce sul *Popolo d'Italia* il 30 gennaio 1929 ed è un articolo politico: contro la democrazia francese e contro la subalternità dei giuristi italiani che hanno preso parte all'impresa scialojana, seguendo una linea opposta allo spirito del regime. Egli interverrà poi a più riprese su riviste scientifiche per motivare la sua contrarietà, finché il *Progetto* non verrà definitivamente cestinato nel 1939⁹².

⁹⁰ Ho analizzato il *Corso* del 1927-28, soffermandomi sulla teoria del negozio giuridico, nel mio libro *Vittorio Scialoja, Emilio Betti*, cit. nt. 47, pp. 117 ss. Sul contributo di Betti al codice civile, vedi pp. 159 ss.

⁹¹ BETTI, *Corso di Istituzioni*, cit. nt. 6, pp. 349 s.

⁹² Vedi E. BETTI, *Il progetto di un codice italo-francese delle obbligazioni e dei contratti*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», 27 (1929), pp. 665 ss. Nello stesso numero della rivista (p. 669 ss.) la *Postilla* di M. D'Amelio. Vedi ancora ID., *Sul progetto di un codice italo-francese delle obbligazioni e dei contratti. Postilla alla replica del sen. D'Amelio*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», 28 (1930), pp. 184 ss.; V. SCIALOJA, *Sul progetto di un codice italo-francese delle obbligazioni e dei contratti. Postilla alla replica del prof. Betti*, ivi, pp. 190 ss.; E. BETTI, *Ancora sul progetto di un codice italo-francese delle obbligazioni e dei contratti*, in «Rivista di Diritto Processuale Civile», (Replica al sen. Scialoja) 7 (1930), pp. 249 ss.; E. BETTI, *Il quarto libro nel progetto del codice*

7. Sullo Stato totalitario

Nel 1935 Betti pubblica un'ampia trattazione, ove unisce e rielabora i risultati di gran parte delle sue precedenti ricerche. L'opera dal titolo *Diritto romano. I. Parte generale* si propone una duplice finalità: scientifica e didattica. È il frutto di diciassette anni di insegnamento ed insieme l'applicazione compiuta del metodo dogmatico nella ricostruzione del diritto romano. Persegue quindi una sintesi tra i concetti del presente e le discipline giuridiche antiche, sul presupposto (chiaramente esplicitato dal 1927) che vi sia un nesso necessario tra dogmi attuali e momenti lontani della tradizione, come quelli della *civitas* romana e della *iurisprudencia*⁹³.

Nelle pagine introduttive richiama il valore dell'intuizione. Le «interpretations de gout» (la formula è tratta da Sorel) gli paiono necessarie alla ricostruzione storica, contro la «esangue oggettività». L'impiego dei dogmi odierni è funzionale a questa conoscenza intuitiva⁹⁴:

[...] la presente opera vuole affermare, con l'esigenza della sintesi, la necessità di una ricostruzione dogmatica mossa da un interesse della vita odierna: giacché per il giurista non è possibile sintesi senza dogmatica e solo un interesse attuale della vita presente può legare di un vincolo indissolubile al nostro spirito la conoscenza di concetti, principi e istituti classici, determinando in noi la prospettiva e la posizione dei relativi problemi.

L'approccio a partire dall'oggi, così riassunto, si traduce in un'auto-proiezione. Questa riguarda le immagini del diritto civile, vale a dire la materia fondamentale del trattato, ma anche le categorie della politica.

Mi soffermerò in particolare su alcune pagine che affrontano il tema delle fonti del diritto⁹⁵. Al centro dell'esposizione è il concetto di Stato,

civile italiano, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», 36 (1938), pp. 537 ss. e ID., *Il quarto libro nel quadro del progetto del codice civile*, in *Studi giuridici in onore di Santi Romano*, IV, Padova 1940, pp. 27 ss. (ma vi è un estratto anticipato, del 1939). Una trattazione più sommaria, che ripercorre i medesimi argomenti, è in ID., *Sul codice delle obbligazioni. L'influenza francese e l'esempio tedesco nel progetto (quarto libro) di riforma del Codice civile*, in «Monitore dei tribunali», 1939, pp. 417 ss. (ora riprodotto in SOMMA, *I giuristi e l'asse culturale*, cit. nt. 47, pp. 344 ss.). Passa in rassegna questi scritti G. CRIFÒ, «Romano, dunque italiano». Una polemica memorabile: Betti-Scialoja, in *Studi in onore di R. Martini*, I, Milano 2008, pp. 779 ss., con evidente simpatia per le posizioni bettiane. Sull'intera polemica e, in questo quadro, sulla corrispondenza epistolare di Betti con la segreteria particolare di Mussolini, rinvio a BRUTTI, *Vittorio Scialoja, Emilio Betti*, cit. nt. 47, pp. 124 ss.

⁹³ E. BETTI, *Diritto romano. I. Parte generale*, Padova 1935.

⁹⁴ *Ibid.*, pp. X e XII s.

⁹⁵ *Ibid.*, pp. 8 ss.

come potere sovraordinato alle forme di vita e come macchina che ingloba l'intera società. È facile osservare sia la continuità con le precedenti riflessioni bettiane sia la convergenza piena con la dottrina del fascismo.

Non conta nulla che i romani non abbiano conosciuto l'idea di Stato: questa è implicita nella effettività del loro diritto (possiamo dire che è una figura moderna, ma anche una figura della tradizione). Perciò il giurista storico può e deve servirsene. Egli usa il concetto di Stato-impero proprio per narrare l'espansione e il consolidamento del dominio di Roma.

Il primo assioma posto a base del discorso è che non vi è ordinamento senza la forza. Lo aveva già più volte spiegato. Ora, con formulazioni che appaiono di stampo antikelseniano, esclude l'equazione tra diritto e dover essere. Le norme a cui si riferisce traggono vigore non dall'essere dichiarate, ma in quanto appartengano (secondo il disegno di Santi Romano) all'organizzazione: concetto che diventa tutt'uno con lo Stato. Sono configurabili (anche senza un dettato formale) ovunque vi sia un potere. Questo garantisce le azioni coattive, quindi l'ordine.

La visione autoritaria che egli ha già più volte espresso è il fulcro della politicità del diritto.

Il nesso che [...] lega il diritto alla forza (autorità) – nesso di carattere dialettico perché è, insieme, unità e distinzione – è messo in luce in modo assai istruttivo dagli stessi rapporti che corrono fra ordine giuridico e comunità politica in genere – Stato in particolare. Caratteristica di ogni comunità politica – abbia o non abbia raggiunto la forma di Stato – è, dall'un lato, che le finalità per cui è costituita hanno indole generale, in quanto trascendono l'interesse e l'arbitrio dei singoli membri e attengono al tutto sociale, dall'altro che i singoli sono legati da un vincolo di carattere esclusivo ed assorbente, di comune subordinazione ad una potestà superiore, la quale si dimostra tale riaffermando e reintegrando senza posa la sua autorità su di essi [...].⁹⁶

Il secondo assioma è che questi elementi fondanti della politica sono massimamente sviluppati nello Stato.

Sotto il nome di Stato (da *status rei publicae*) – qualunque ne sia la forma costituzionale – s'intende l'organizzazione politica di una data società sul territorio, costituita in ordine giuridico sotto una suprema e originaria potestà di coazione, in vista dei fini generali di ordine, di difesa, di civiltà e di benessere ritenuti essenziali alla vita, all'incremento e alla missione storica di tutto il sociale [...].

⁹⁶ *Ibid.*, p. 11.

La vocazione dello Stato – che l'autore vede nelle tendenze attuali – è quella di rompere ogni aggregazione in contrasto con il principio di ordine interno che esso realizza. Lo schema romaniano della pluralità dei gruppi cede il passo all'unificazione⁹⁷. Né il concetto di libertà ha più senso se non nell'obbedienza allo Stato.

Così Betti propone una trasfigurazione ed un'apologia del totalitarismo⁹⁸:

Nello Stato si accentua in modo imponente quel processo di autotisi paragonabile al metabolismo organico, mercé il quale ogni comunità politica vive e si mantiene vitale: processo costante di attrazione e d'inquadramento dei singoli e dei loro gruppi nel tutto sociale, di subordinazione al tutto e di unificazione in esso, di sempre rinnovata affermazione e reintegrazione della propria sovranità così nei rapporti interni come in quelli esteriori. Tale processo si manifesta con particolare evidenza nella tendenza totalitaria dello Stato moderno (giusta la formola 'tutto nello Stato, niente fuori dello Stato o contro lo Stato') così sul terreno propriamente politico come su quello giuridico [...].

Mussolini aveva enunciato la formula «niente al di fuori dello Stato, nulla contro lo Stato» nel terzo anniversario della marcia su Roma, il 28 ottobre 1925. La formula è ripresa da Giovanni Gentile: «[...] per il fascista tutto è nello Stato, e nulla di umano o spirituale esiste, e tanto meno ha valore, fuori dello Stato. In tal senso il fascismo è totalitario [...]»⁹⁹.

La caratteristica della teoria bettiana consiste nell'individuare l'origine del totalitarismo ben prima dei rivolgimenti novecenteschi. Egli attribuisce più in generale allo Stato moderno una vocazione totalitaria, abbracciando esperienze e tempi tra loro dissimili. Dunque, il regime gli appare

⁹⁷ Già in Santi Romano è chiaro – a mio avviso – l'itinerario dalla pluralità al prevalere dell'ordinamento statale. Si può ricordare che tra i corifei del corporativismo fascista vi è anche chi critica Romano per aver contrapposto la socialità alla statualità e per avere concesso troppo alle dottrine liberali. Così un giurista mediocre e marginale come C. COSTAMAGNA, *Corporativismo e unità dell'ordinamento giuridico*, in *Atti I° Congresso giuridico italiano a cura del Sindacato nazion. fasc. avvocati e procuratori. Le relazioni*, Roma 1932, pp. 133 ss., spec. pp. 157 ss. Betti richiama invece la teoria di Santi Romano, come costruzione di categorie utilizzabili nel presente e nella ricerca sul passato. La teoria delinea un quadro entro il quale può affermarsi – attraverso il governo delle autonomie o la loro soppressione – la supremazia dello Stato. Cfr. *Diritto romano*, cit. nt. 93, pp. 12 ss.

⁹⁸ *Ibid.*, pp. 11 s.

⁹⁹ La parola 'totalitarismo', con tutti i termini imparentati ad essa, è presente nella voce *Fascismo*, in *Enciclopedia italiana* (1932), sia nella parte scritta da Gentile, sia in quella redatta da Mussolini, dove si afferma la novità storica di un «partito che governa totalitariamente una nazione». Cfr. [G. GENTILE], *Fascismo – Dottrina – Idee fondamentali*, in *Enc. It.*, XIV, Milano 1932, pp. 847 s.

come il risultato di un'autocostruzione che viene da lontano ed è tutt'uno con la modernità¹⁰⁰:

Mentre, sul terreno politico, esso tende ad assorbire e, occorrendo, a disgregare le altre organizzazioni sociali, ad accentrare in sé una forza sufficiente per superare qualsiasi resistenza e ad accrescere all'infinito la potenza raggiunta, sull'altro terreno, parallelamente, esso mira ad avocare a sé la formazione del diritto, ad attrarre nella propria orbita ordinamenti diversi dal proprio e a controllarne l'autonomia [...].

Il terzo assioma è che questa inclusione nello Stato totalitario non ha limiti, non ammette poteri separati da quello centrale. Egli muove da un esempio storico nella Roma antica: la situazione delle *civitates* non sovrane, che lo Stato-impero domina. Queste mantengono un potere normativo, rispetto al quale l'autorità romana è concorrente. È un fenomeno di articolazione dell'ordinamento.

Per analogia di portata giuridica esso ricorda il provvedimento (legge 3 aprile 1926, n. 563 sui rapporti collettivi di lavoro) con cui lo Stato fascista ha, sotto certe condizioni, assunto a far parte del proprio ordinamento le associazioni professionali rappresentative delle singole categorie, riconoscendo valore normativo a quelle manifestazioni della loro autonomia che sono i contratti collettivi di lavoro [...]¹⁰¹.

Vi è una diversità tra l'impianto organizzativo romano e quello odierno: secondo la costruzione bettiana, consiste nel fatto che il corporativismo fascista esclude qualsiasi potere autonomo delle associazioni. Il comando statuale è senza limiti. Con ciò sembra riprodursi l'idea (espressa vent'anni prima) di una dimensione originaria ed illimitata dell'*imperium*. E aggiunge:

Vi è, per altro questa essenziale differenza: che i regolamenti collettivi dei rapporti di lavoro, pur limitando i propri effetti alle categorie di cittadini interessate, non sono fonte di un ordine giuridico diverso da quello statale. Dallo Stato s'irradia, nel presente sviluppo, la corporazione.

L'ordine corporativo rientra così nella politica totalitaria, in quanto costruisce nuove strutture associative nell'ambito della produzione e del lavoro, facendole dipendere dagli apparati pubblici¹⁰². Le organizzazioni

¹⁰⁰ BETTI, *Diritto romano*, cit. nt. 93, p. 12.

¹⁰¹ *Ibidem*, pp. 14 s. nt. 2.

¹⁰² Partito unico e totalitarismo sono indicati come le prime condizioni (la terza è la «tensione

sindacali, le coalizioni che il movimento dei lavoratori aveva creato sono state distrutte con la violenza e con leggi repressive. Lo stesso nome di sindacato indica altre aggregazioni, non indipendenti, non rappresentative, sottoposte alle corporazioni e all'autorità centrale.

Negli enunciati che idealizzano questo assoggettamento può vedersi il punto d'arrivo dell'incontro di Betti con il fascismo. Incontro – come ho detto – che passa attraverso le categorie astratte di una riflessione solitaria. Dopo le anticipazioni teoriche, dopo l'inizio dell'impegno militante e il drammatico richiamo del novembre 1926 alla necessità di una difesa attiva dello Stato in pericolo, adesso davvero l'autorità e l'ordine gli appaiono al sicuro.

Si schiererà in più occasioni, durante gli anni successivi, con la politica del regime, difendendone le scelte internazionali contro la «ipocrisia» anglosassone, esaltandone le posizioni antiliberali ed indicando nel corporativismo l'alternativa al livellamento ugualitario, alla «degenerazione socialista»¹⁰³.

Per rendere utile e militante il suo impegno, chiederà di poter propagandare le idee del regime, svolgendo conferenze scientifiche e politiche all'estero¹⁰⁴.

ideale») per realizzare il corporativismo, da B. MUSSOLINI, *Sullo Stato corporativo* (14 novembre 1933), in ID., *Lo Stato corporativo. Con una appendice contenente la Carta del lavoro, i principali testi legislativi e alcuni cenni sull'ordinamento sindacale-corporativo*, Firenze 1936, pp. 9 ss. (riprodotto in SOMMA, *I giuristi e l'asse culturale Roma-Berlino*, cit. nt. 47, pp. 186 ss.). L'edificio concreto del corporativismo è cosa diversa dalle astrazioni dei teorici e da quanto divulgato nella propaganda. Vedi in proposito S. CASSESE, *Lo Stato fascista*, Bologna 2010: sulle modalità e le ragioni della lentezza di realizzazione del sistema e sulla sua scarsa efficienza operativa (almeno in relazione ai fini proclamati), pp. 73 ss. Sul ruolo che le corporazioni svolgono nella politica economica, divenendo un luogo di contrattazione dell'intervento statale tra gruppi privati ed imprese pubbliche, pp. 116 ss. Sulle strategie retoriche (e teoriche) in tema di totalitarismo entro la giuspubblicistica, durante gli anni '30, vedi P. COSTA, *Lo 'Stato totalitario: un campo semantico nella giuspubblicistica del fascismo*, in «Quaderni fiorentini», 28 (1999), I, pp. 61 ss. Spunti ulteriori sull'ideologia totalitaria in A. TARQUINI, *Storia della cultura fascista*, cit. nt. 47, pp. 105 ss.

¹⁰³ Vedi BETTI, *Il quarto libro nel progetto del codice civile italiano*, cit. nt. 92, (1938), pp. 568 ss., e (1939) p. 37.

¹⁰⁴ Si veda la lettera del 25 aprile 1936, indirizzata al console generale Umberto Pulino presso la Direzione generale degli italiani all'estero (cit. da MURA, *Oltre lo specchio*, cit. nt. 18, pp. XL s.): «[...] non essendo stato messo in condizione di servire la patria con le armi», egli vuol contribuire alla lotta con le idee. Cfr. la lettera al Capo del Governo, del 12 luglio 1936 (in BETTI, *Scritti di storia e politica*, cit. nt. 70, p. 93: «La lotta impegnata anche sul terreno delle idee, fra il nostro paese e gli altri Stati che volevano fermarne l'azione sotto il pretesto farisaico dei 'principi della Lega', imponeva un dovere agli intellettuali italiani: quello di portare da buoni

Lo sentirà come un compito dovuto e riuscirà in parte a realizzarlo, in Università svizzere e tedesche, pur suscitando diffidenza ed ottenendo scarsi aiuti dalle burocrazie ministeriali che autorizzano le lezioni e i viaggi.

Una di queste conferenze, tenuta il 21 gennaio 1942 nell'Università di Vienna, dà luogo ad un lungo saggio intorno alla *Staatsverfassung* del fascismo. L'ultima espressione di una consonanza politica, in un quadro divenuto più che mai tragico¹⁰⁵.

Betti pone a base della legittimità del potere del capo (o della guida: *Führer*) nel regime italiano, il concetto di *Charisma* e cita in proposito Max Weber. Salda la straordinarietà del potere personale all'ordinamento

soldati il contributo della propria competenza alla difesa della buona causa, sotto quella forma che meglio rispondesse alle attitudini di ciascuno e in quelle direttive che il Governo ritenesse opportune [...]. Egli manifesterà più volte la sua insoddisfazione per il modo approssimativo in cui sono messe a profitto le scienze dello spirito (v. la lettera inviata a Mussolini il 20 febbraio 1939, cit. da BETTI in *Per la nostra propaganda culturale all'estero*, cit. nt. 70, p. 145, nt. 112). Su altre lettere, MURA, *Oltre lo specchio*, cit. nt. 18, pp. XLI ss.

¹⁰⁵ E. BETTI, *Aufbau der faschistischen Staatsverfassung*, in «Zeitschrift für öffentliches Recht», 22 (1942), pp. 29 ss., «Rendic. Ist. Lomb.» (1942-1943), ora in ID., *Scritti di storia e politica*, cit. nt. 70, pp. 143 ss. Come è scritto nella bibliografia curata da G. Crifo (in *Scritti in onore di E. Betti*, I vol., Milano 1962, pp. XIII ss.) la conferenza viene riproposta «con varie modificazioni in altre Università tedesche (maggio 1943)». Siamo alla vigilia della fine, ma egli continua a suo modo nell'impegno politico, con discorsi teorici che sempre di più appaiono lontani dallo svolgimento dei fatti e indifferenti alla catastrofe. Si veda in proposito la lettera del Console generale d'Italia a Dresda, inviata il 18 maggio 1943 ai Ministeri degli Esteri, dell'Educazione Nazionale, della Cultura Popolare e all'Ambasciata italiana a Berlino (conservata in ACS-MPI Dir. Gen. Istr. Un. - Proff. univ. epurati, 1944-46 busta n. 4). Essa dà conto della conferenza di Betti a Dresda, con notazioni critiche verso il giurista, che non si preoccupa di dare una veste divulgativa alla propria esposizione, ed è incurante dell'ufficialità, forse trasandato, almeno secondo i criteri dell'etichetta diplomatica. Non so se vi sia una maggiore mistificazione della realtà nelle tesi che Betti esprime (entro il lugubre contesto di un'iniziativa in cui si esalta l'amicizia coi nazisti) o nelle fatue considerazioni che leggiamo nella missiva consolare. «Ad un mese e mezzo di distanza dalla sua solenne inaugurazione la 'Deutsche-Italienische Gesellschaft' di Dresda ha organizzato ieri, nella Galleria degli Specchi dello Zwinger, una conferenza del Prof. P.E. Betti, ordinario di diritto romano alla R. Università in Milano, sul diritto costituzionale dell'Italia fascista e la sua progressiva formazione. La conferenza, letta in tedesco perfetto, ha egregiamente sintetizzato l'interessante argomento: peccato però che il Prof. Betti non abbia tenuto abbastanza presente non esser nella sua grandissima maggioranza l'uditorio formato da giuristi, nel senso lato della parola. Dopo la fine delle parole del Prof. Betti, calorosamente applaudite, il presidente dell'associazione, S.A. Oberguppenführer Schep... [illeg.], ha tratto da esse lo spunto per riaffermare l'incrollabile certezza delle due nazioni, sotto la guida dei due grandi Capi, nella vittoria finale. È seguita una cordiale semplicissima cena alla quale, oltre il sottoscritto, sono intervenute le principali autorità di Dresda. In via riservatissima permettommi di pregare il R. Ministero degli Affari Esteri di considerare l'opportunità che il Prof. Betti venga invitato ad aver più cura della sua persona, almeno in occasioni del genere».

che lo riflette, quindi alla realizzazione di un assetto gerarchico e stabile. Spiega il potere normativo del capo. La sua autorità non deriva da alcuna istanza superiore, ma è originaria (ecco ancora la nozione di *imperium*). Il *Faschistenführer* è organo della comunità nazionale (una proposizione schmittiana)¹⁰⁶. Da lui dipendono le strutture dello Stato, il partito unico, le corporazioni, a cui l'autore riserva analisi dettagliate.

Si tratta di schemi ormai incapaci di suggerire un senso. Servivano alla comunicazione e alla persuasione; adesso non hanno più alcuna presa. La fortuna politica del capo, posta a base dell'edificio statuale, è finita.

La conferenza è uno degli ultimi tentativi di legare un discorso teorico alla propaganda: Betti scrive del ruolo che spetta all'Italia e alla Germania nel «fronte comune antibritannico ed anticomunista», mentre l'alleanza corre verso la sconfitta.

«Leale sostenitore dello Stato totalitario»: così definisce se stesso in una lettera inviata al guardasigilli Alfredo De Marsico, nel secondo trimestre del 1943, poco più di un mese prima del 25 luglio¹⁰⁷, in un momento nel quale gli stessi gerarchi fascisti considerano perduta la partita della guerra e del regime. Alcuni di loro cercano una via di uscita (tra questi proprio De Marsico, che firmerà l'ordine del giorno Grandi); mentre Betti resta tenacemente fermo nei suoi pensieri. Esalta, in un articolo del 2 agosto, polemizzando con Croce, la «libertà nell'ordine»: cioè l'obbedienza come valore etico¹⁰⁸.

¹⁰⁶ BETTI, *Aufbau der faschistischen Staatsverfassung*, cit. nt. 105, p. 148; v. anche *ibid.*, p. 152: «[...] alle menschliche Betätigungen, die sich überhaupt auf dem Boden des Gemeinschaftslebens abspielen oder auswirken, zum staatlichen Interessengebiet erhoben und der unmittelbaren Staatsverwaltung unterworfen werden».

¹⁰⁷ La lettera è in N. RONDINONE, *Storia inedita della codificazione civile*, Milano 2003, pp. 750 s. Pone un problema di applicazione degli articoli 846-850 del codice civile. Il riordinamento della proprietà doveva realizzarsi per zone secondo criteri fissati dall'autorità amministrativa. Ciò non era stato possibile per la mancata concertazione con le associazioni professionali. Di qui la missiva. «[...] Ora si domanda dove vada a finire, in cotesto modo l'autorità del legislatore; e un leale sostenitore dello Stato totalitario, come il sottoscritto, non può non considerare con sincera deplorazione uno stato di cose il quale sembra giustificare l'accusa di 'pluralismo alla seconda potenza' che gli economisti liberali (di recente il Roepke) rivolgono allo Stato corporativo». Si ripropone quindi l'idea della unificazione dall'alto.

¹⁰⁸ E. BETTI, *Libertà nell'ordine*, in «L'Appennino Camerte», 2 agosto 1943, ora in ID., *Scritti di storia e politica*, cit. nt. 70, pp. 197 ss.